Anno 1873. Roma - Domenica, 9 Febbraio Num. 40.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In **Roma**, via dei Lucchesi, n. 4;

In **Torino**, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali.**

PARTE UFFICIALE

Il N. 1228 (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori tra l'Italia e la Repubblica del Salvador, firmata a Guatemala il 29 marzo 1871 e le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 21 settembre 1872.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute:

Una Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori essendo stata conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Salvador, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta, a Guatemala, il 25 marzo del corrente anno mille ottocentosettantuno,

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Salvador, desiderando di assicurare la repressione dei delitti commessi nei rispettivi loro territori, i cui autori o complici volessero sfuggire al rigor delle leggi col ricoverarsi da un paese all'altro, hanno risoluto di conchiudere una Convenzione di estradizione, ed hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziari, cioè: *Sua Maestà il Re d'Italia*, il signor D. Giuseppe Anfora, Duca di Liciguano, ufficiale del R. Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Console Generale, Incaricato d'Affari di S. M. nelle Repubbliche dell'America centrale; e *S. E. il Presidente della Repubblica del Salvador*, il signor D. Josè Milla, consigliere di Stato e vicesegretario del Governo di Guatemala; i quali, dopo aver presentati i loro pieni poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

Art. 1. Il Governo italiano ed il Governo del Salvador assumono l'obbligo di consegnarsi reciprocamente gl'individui che, essendo stati condannati od essendo inquisiti per alcuno dei crimini o delitti indicati nel seguente articolo 2, commessi sul territorio di uno dei due Stati contraenti, si fossero rifuggiti sul territorio dell'altro.

Art. 2. L'estradizione dovrà essere accordata per le infrazioni alle leggi penali qui appresso indicate, allorchè le medesime saranno soggette, secondo la legislazione italiana o la legislazione della Repubblica del Salvador, a pene criminali:

1° Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio;

2° Percosse e ferite volontarie che importino la morte;

3° Bigamia, ratto, stupro, aborto procurato, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti o di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza;

4° Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione d'infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

5° Incendio;

6° Danno cagionato volontariamente alle ferrovie od ai telegrafi;

7° Associazione di malfattori, estorsione violenta, rapina, furto qualificato e segnatamente furto fatto con violenza e frazione e furto sulle strade pubbliche;

8° Contraffattura o alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di false monete. Contraffazione di rendite o obbligazioni dello Stato, dei biglietti di Banca o di ogni altro effetto pubblico, immissione ed uso di questi titoli. Contraffazione di atti Sovrani, di sigilli, di punzoni, bolli, marche dello Stato o delle Amministrazioni pubbliche, ed uso di questi oggetti contraffatti. Falso in scrittura pubblica o autentica, privata, di commercio e di banca ed uso di scritture falsificate;

9° Falsa testimonianza e falsa perizia, subornazione di testimoni e di periti, calunnia, istigazione e complicità in questi delitti;

10° Sottrazione (malversazione) commessa da ufficiali o depositari pubblici;

11° Bancarotta fraudolenta e partecipazione ad una bancarotta fraudolenta;

12° Baratteria (*faits de baraterie*);

13° Sedizione a bordo di un bastimento, quando le persone componenti l'equipaggio si fossero con frode o violenza impadronite del bastimento medesimo, o lo avessero consegnato a pirati;

14° Abuso di confidenza (appropriazione indebita), truffa o frode. Per queste infrazioni la estradizione sarà accordata, anche quando non fossero le stesse punite che con pene correzionali, quando però il valore degli oggetti estorti oltrepassi le mille lire. Resta convenuto che la estradizione sarà pure accordata per ogni complicità alle infrazioni anzidette.

Art. 3. La presente Convenzione non si applica a condannati ed imputati di reati politici. L'individuo che sarà estradato per altra infrazione alle leggi penali, non potrà in alcun caso esser giudicato o condannato per crimine o delitto politico anteriormente commesso, nè per qualsivoglia fatto relativo a questo crimine o delitto.

L'individuo medesimo non potrà esser processato o condannato per qualsivoglia altra infrazione anteriore alla estradizione, quantunque preveduta nella presente Convenzione, a meno che, dopo essere stato punito ovvero assolto dal delitto che motivò la sua estradizione, abbia egli trascurato di abbandonare il paese prima chè spirasse il termine di tre mesi ovvero che vi fosse in seguito ritornato.

Art. 4. La estradizione non potrà aver luogo se, dopo i fatti imputati, i procedimenti penali o la condanna relativa, si fosse avverata la prescrizione dell'azione o della pena in base alle leggi del paese, nel quale l'imputato o il condannato si fosse rifuggito.

Art. 5. In nessun caso e per nessun motivo le Alte Parti contraenti potranno esser tenute a consegnare i propri nazionali.

Se, in base alle leggi vigenti nello Stato, al quale il colpevole appartiene, debba questi esser sottoposto a procedimento penale per infrazione commessa nell'altro Stato, il Governo di quest'ultimo dovrà comunicare le informazioni e i documenti, consegnare gli oggetti constituenti il corpo del delitto e procurare ogni altro schiarimento che fosse necessario alla spedizione del processo.

Art. 6. Se l'imputato o condannato fosse straniero ai due Stati contraenti, il Governo che deve accordare l'estradizione informerà quello del paese, al quale il colpevole appartiene, della domanda avuta; e, se quest'ultimo Governo reclamerà per proprio conto l'imputato, per farlo giudicare dai suoi tribunali, quello a cui la domanda di estradizione venne fatta, potrà, a sua scelta, consegnarlo, o allo Stato nel cui territorio il crimine o delitto fu commesso, o a quello cui l'individuo appartiene.

Se l'imputato o condannato, del quale in forza della presente Convenzione domandasi la estradizione da una delle Parti contraenti, fosse del pari reclamato da un altro o da altri Governi simultaneamente per crimini o delitti commessi nei rispettivi loro territorii dall'individuo medesimo, sarà costui consegnato di preferenza al Governo, nel cui territorio fu commessa la infrazione più grave, ed, ove le varie infrazioni avessero tutte la medesima gravità, a quello la cui domanda sarà di data più antica.

Art. 7. Se l'individuo reclamato è accusato o condannato, nel paese dove egli si è rifuggito, per un crimine o delitto commesso in questo stesso paese, la sua estradizione potrà esser differita fino a che sia stato assolto da una sentenza definitiva, o che vi abbia scontata la sua pena.

Art. 8. La estradizione sarà sempre accordata anche quando l'imputato si trovasse impedito, per questa sua consegna, di adempiere ad impegni contratti con privati, ai quali sarà in ogni caso riservata facoltà di far valere i proprii diritti presso le autorità giudiziarie competenti.

Art. 9. L'estradizione sarà accordata in seguito di domanda avanzata da uno dei due Governi all'altro in via diplomatica e colla produzione di una sentenza di condanna, o di un atto di accusa, di un mandato di cattura, o di ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovrà essere indicato del pari la natura e la gravità dei fatti imputati, nonchè la disposizione di legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati in originale o in forma autentica di spedizione, sia da un tribunale, sia da ogni altra autorità competente del paese dal quale si domanda la estradizione.

Si forniranno in pari tempo, se ciò sarà possibile, i connotati dell'individuo reclamato, o qualsivoglia altra indicazione capace di constatarne l'identità.

Art. 10. Nei casi urgenti, e segnatamente quando vi ha pericolo di fuga, ciascuno dei due Governi, in base di condanna, di un atto d'accusa o di un mandato di cattura, potrà col mezzo più spedito, ed anche per telegrafo, domandare ed ottenere l'arresto del condannato o prevenuto, a condizione di presentare, nel più breve termine possibile, il documento di cui si è annunciata l'esistenza.

Art. 11. Gli oggetti involati o sequestrati presso il condannato o prevenuto, gli strumenti ed ordigni di cui esso ebbe a servirsi per commettere il crimine o delitto, ed ogni altro elemento di prova, saranno restituiti al tempo stesso che avrà luogo la consegna dell'individuo arrestato, ed anche quando, dopo essere stata accordata, non potesse la estradizione effettuarsi per causa della morte o della fuga del colpevole.

Una tal consegna comprenderà pure tutti gli oggetti della stessa natura, che l'imputato avesse nascosto o depositato nel paese dove si è ricoverato, e che poi fossero rinvenuti più tardi.

Sono intanto riservati i diritti dei terzi sugli oggetti summenzionati, e questi dovranno esser loro restituiti esenti da ogni spesa, appena compiuto il procedimento criminale o correzionale.

Art. 12. Le spese dell'arresto, del mantenimento e del trasporto dell'individuo, di cui venne accordata l'estradizione, nonchè quelle della consegna e trasporto degli oggetti, che, a tenore dell'articolo precedente, debbono essere restituiti o rimessi, andranno a carico dei due Stati nei territorii rispettivi.

L'individuo reclamato sarà condotto nel porto che indicherà il Governo che ne ha dimandata l'estradizione, ed a carico del medesimo andranno le relative spese d'imbarco.

Rimane inteso che questo porto dovrà sempre essere sul territorio dello Stato a cui sarà stata fatta la domanda.

Art. 13. Se uno dei due Governi giudica necessario, per la istruzione di un affare criminale o correzionale, la deposizione dei testimoni domiciliati sul territorio dell'altro Stato, o qualsivoglia altro atto d'istruzione giudiziaria, saranno a quest'effetto dirette, in via diplomatica, lettere rogatorie dalla Corte d'appello competente del Regno d'Italia alla Corte Superiore di Giustizia della Repubblica del Salvador, e così di ricambio, le quali autorità saranno tenute a darvi corso in conformità delle leggi in vigore nel paese dove il testimone sarà udito o l'atto rilasciato.

Art. 14. Nel caso che la comparsa del testimone fosse necessaria, il Governo, da cui esso dipende, s'impegnerà a corrispondere all'invito che gliene vien fatto dall'altro Governo.

Se i testimoni consentono a partire, saranno prontamente muniti dei necessari passaporti, ed i Governi rispettivi si metteranno d'accordo per fissare l'indennità dovuta, e che sarà loro corrisposta dallo Stato reclamante in ragione della distanza e del soggiorno, e con anticipazione delle somme occorrenti.

In verun caso questi testimoni potranno essere arrestati o molestati, per un fatto anteriore alla domanda di loro comparsa, durante il soggiorno obbligatorio nel luogo, dove il giudice, che deve esaminarli, esercita le sue funzioni, nè durante il loro viaggio, tanto all'andare che al ritorno.

Art. 15. Se, all'occasione di una istruzione criminale o correzionale in uno dei due Stati contraenti, tornasse necessario di procedersi al confronto del prevenuto con i colpevoli detenuti nell'altro Stato, o di produrre elementi di prova o documenti giudiziari, che ad esso appartengano, dovrà farsene domanda in via diplomatica e ad essa sempre annuirsi, salvo il caso in cui eccezionali considerazioni vi si opponessero, a condizione tuttavolta di doversi rinviare nel più breve tempo possibile i detenuti e i documenti, e restituire gli elementi di prova summenzionati.

Le spese di trasporto da uno Stato all'altro degli individui ed oggetti anzidetti, nonchè quelle occasionate dall'adempimento delle formalità enunciate nell'articolo 13, saranno sopportate dal Governo che ne ha fatto la domanda.

Art. 16. I due Governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimine o delitto di ogni natura, pronunziate dai tribunali di uno dei due Stati contro i sudditi dell'altro. Questa comunicazione sarà fatta mediante la spedizione, in via diplomatica, della sentenza pronunziata e divenuta definitiva, al Governo di cui è suddito il colpevole, per esser depositata alla Cancelleria del Tribunale competente.

Ciascuno dei due Governi darà a tale effetto le istruzioni necessarie alle autorità cui spetta.

Art. 17. La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni a contare dal giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche. Nel caso in cui nessuno dei due Governi avesse notificato, sei mesi prima della fine dei cinque anni, la volontà di farne cessare gli effetti, la Convenzione resterà obbligatoria per altri cinque anni, e così di seguito di cinque in cinque anni.

Art. 18. La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Guatemala nel termine di tre mesi, ed anche prima se sarà possibile.

In fede di che, i due Plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Guatemala, il ventinove di marzo, mille ottocento settantuno.

Firmato: I. MILLA. (*L. S.*) *Firmato:* G. ANFORA. (*L. S.*)

Noi avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare. In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo. Date in Torino, addì diciassette del mese di settembre, l'anno del Signore mille ottocento settantuno, vigesimoterzo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari Esteri

VISCONTI-VENOSTA.

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario:

Con decreto dell'8 dicembre 1872:

Ceccarelli Gaetano, vicepretore del mandamento di Vicopisano, dispensato da ulteriore servizio;

Neu-Mayr Federico, pretore a Cologna Veneta, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con decreto del 15 dicembre 1872:

Fadini Ottone, vicepretore del 1° mandamento di Crema, dispensato da ulteriore servizio in seguito a sua domanda.

Con decreto del 30 dicembre 1872:

Marcelli Alessandro, pretore nel mandamento di Corinaldo, collocato in aspettativa per motivi di salute in seguito di sua domanda per mesi sei;

Cerofolini Nicolò, id. di Filottrano, tramutato al mandamento di Corinaldo;

Manciotti Giuseppe, nominato vicepretore nel mandamento di Benevento;

Frondini Antonio, pretore nel mandamento di Poggio Mirteto, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni per tutto il mese di gennaio e tramutato contemporaneamente a Pennabilli;

Felizinni Gaetano, id. di Rocca Sinibalda, tramutato al mandamento di Magliano;

Bianchi Antonio, id. di Magliano, id. di Rocca Sinibalda;

De Bartolo Giuseppe, id. di Racalmuto, collocato in aspettativa per un anno e per motivi di famiglia in seguito a sua domanda;

Ricci Diodato, nominato vicepretore nel mandamento di Castelfranco in Miscano;

Allegrini Giovanni Battista, id. di Barbarano;

Faravelli Giuseppe, pretore nel mandamento di Condove collocato in aspettativa per motivi di famiglia, confermato nell'aspettativa medesima in seguito di sua domanda per altri tre mesi;

Massari Domenico, pretore del mandamento di Terlizzi, promosso alla prima categoria;

Columbro Nicola, id. di Roccamonfina, id.;

Mugnozza Carlo, id. di Teramo, id.;

Cavatore Pasquale, id. di Oppido, id.;

Stendardo Francesco, id. Montesantangelo, promosso alla seconda categoria;

Pacciani Filippo, id. Venosa, id.;

Fico Domenico, id. Gioi, id.;

D'Ascanio Adele, id. Sessa, id.;

De Marinis Giovanni, id. Arce, id.;

Meligrana Bonaventura, id. Cittanova, id.;

Mauro Francesco, id. Santa Ninfa, promosso alla prima categoria;

Notarbartolo Salvatore, id. Spaccaforno, id.;

Piccione Lorenzo, id Avola, id.;

Carnazza Vincenzo, id. Vizzini, id;

Pandolfini Battiforo Salvatore, id. Corleone, promosso alla seconda categoria;

Sgarlata Giuseppe, id. Pantelleria, id.;

Leone Francesco Paolo, id. San Mauro Castelverde, id.;

Attinelli Ingaldo Filippo, id. Santa Catterina Villarmosa, id.;

Calamandrei Agostino, id. Montepulciano, promosso alla prima categoria;

Tassone Giuseppe, id. Siderno, tramutato al mandamento di Chiaravalle Centrale;

Pagni Enrico, pretore del mandamento di Campi Bisenzio, promosso alla prima categoria;

Vanghetti Dario, id. Pienza, id.;

Cherici Cosimo, id. Montevarchi, promosso alla seconda categoria;

Savelli Martino, id. Firenzuola, id.;

Giuliani Celio, id Livorno 1° mandamento,

Bruschi Giuseppe, id. Greve, id.;

Nardi Dei Luigi, id. Perugia 1° mandamento, idem;

Viganoni Antonio, id. Almenno San Salvatore, promosso alla prima categoria;

Sparolazzi Giov. Batt., id. Casalpusterlengo, idem;

Schirelli Cesare, id. Monza 1° mandamento, promosso alla seconda categoria;

Salvini Gaspare, id. Milano 2° mandamento, idem;

Cucchi Domenico, pretore a Borgomaro collocato in aspettativa per motivi di salute, promosso alla prima categoria;

Tedde Oggiano Filippo, pretore del mandamento di Ozieri, id.;

Poroli Giovanni Battista, id. Domodossola, id.;

Ortu Felice, id. Oristano, id.;

Bo Leopoldo, id. Rapallo, promosso alla seconda categoria;

Favaro Giuseppe, id. Lavagna, id.;

Scamuzzi Lorenzo, id. Borgo Vercelli, id.;

Della Ca Giulio, id. Triora, id;

Barna Gio. Antonio, id. Biella, id.;

Dalla Torre Bartolomeo, id. Borzanasca, id.;

Zurru Cicu Francesco, id. S. Niccolò Gerrei, id.;

Caddeo Francesco, id. Bosa, id.;

Strocchio Carlo Emanuele, id. Moncalvo, id.;

Fontana Marco Aurelio, id. Cascina, id.;

Romagnoli Ermete, pretore del 1° mandamento di Ferrara, promosso alla 1ª categoria;

Matteucci Giuseppe, pretore del mandamento di Orvieto, id;

Corsi Giuseppe, id. Montalto, id.;

Consoni Francesco, id. Gualdo Tadino, promosso alla seconda categoria;

Rovero Luigi, id. Ravenna 2° mandamento, id.;

Pedretti Angelo, pretore del mandamento di Traversetolo, id.;

Tozzi Condivi Gio. Battista, id. Popoli, id.;

Mantovani Guglielmo, id. Castelnuovo di Sotto, id.;

Magnanini Giovanni, id. Robecco d'Oglio, id.;

Pollidori Pollidoro, id. Monte S. Savino, id.;

Piccinali Luigi, id. Rovigo, promosso alla prima categoria;

Da Ponte Giuseppe, id. Auronzo, id.;

Gosetti Giuseppe, id. Crespino, id.;

Pitteri Antonio, id. Gonzaga, id.;

Zilli Guglielmo, id. Treviso 1° mandam, id.;

Graziani Benedetto, id. Cornegliano, promosso alla seconda categoria;

Rosina Angelo, id. Sermide, id.;

Zannichelli Carlo, id. Venezia 4°, mandamento, id.;

Terrini Germano, pretore del mandamento di Pordenone, id.;

Urli Valentino, id. Gemona, id.;

Dall'Olio Carlo Cesare, id. Este, id.;

Marani Carlo, id. della pretura urbana di Verona, id.;

Natali Cesare, id. Tivoli, promosso alla prima categoria;

Pedretti Giuseppe, id. Monte San Giovanni, promosso alla seconda categoria;

De Caroli Giovanni, id. Viterbo, id.

Con decreto del 5 gennaio 1873:

Perni Orazio, pretore del mandamento Borgo di Catania, tramutato al mandamento Duomo di Catania;

Cantarella Domenico, id. Mascalucia, id. Catania Borgo;

Lupi Cesare, id. Russi, id. Volterra;

Marabini Giovanni, id. Copparo, id. Russi;

Russo Astor Antonino, id. Pachino, id. Siracusa;

De Pilla Antonio, già pretore del mandamento di Grotteria, richiamato in carica e destinato al mandamento di Sava;

Zoffoli Attilio, nominato vicepretore presso il 1° mandamento di Roma;

Cardone Gennaro, id. Taranto;

Paribelli Cesare, vicepretore del mandamento di Sondrio, dispensato da ulteriore servizio in seguito a sua domanda.

Con decreto del 15 gennaio 1873:

Riva Giuseppe, nominato vicepretore del mandamento di Pavone;

Valerio Gennaro, id. Conversano;

Tenchini Luigi, uditore applicato al tribunale civile e correzionale di Brescia, incaricato delle funzioni di vicepretore presso il mandamento 3° di Brescia;

Santoro Vito, nominato vicepretore nel mandamento di Campana;

Tartaglia Domenico, id. Stroppiana;

Ravello Gioachino, id. Santhià;

Manfredini Massimiliano, pretore del mandamento di Gubbio, tramutato al mandamento di Corniglio;

D'Elia Domenico, nominato vicepretore del mandamento di Laurenzana;

Campi Giovanni, id. Nizza Monferrato;

Cucchi Domenico, già pretore del mandamento di Borgomaro, collocato in aspettativa per motivi di salute, confermato nella aspettativa medesima per mesi tre;

Martoni Virginio, già vicepretore nel mandamento di Massa Lombarda, richiamato in carica nel mandamento medesimo;

Taschieri Ciro, vicepretore nel mandamento 1° di Bologna, destinato in missione temporanea al 6° mandamento di Milano;

Bona Alfonso Gioachino, pretore del mandamento di Sambuca Zabut, tramutato al mandamento di Santa Margherita di Belice.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

S. M. in udienza delli 26 gennaio u. s. si è degnata di nominare a membro del Consiglio delle miniere il conte avv. Ferdinando Frigeri, consigliere di Stato; e di riconfermare il commendatore avv. Francesco De Blasiis a vicepresidente, e i signori comm. Giulio Curioni, commendatore Costantino Perazzi e cav. prof. Iginio Cocchi a membri del Consiglio stesso.

D'ordine del Ministro

Il Direttore Capo della 2ª Divisione

VIGNOLO.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

AVVISO.

Si fa noto che il cordone sottomarino da Shanghai (China) a Naugasaki (Giappone) è ristabilito dal 3 corrente. In seguito a ciò i telegrammi per Shanghai sono nuovamente istra-

dati per la via austro-russa dell'Amour che è la meno costosa.

Il cordone fra Hong-Kong e Shanghai (China) continua ad essere interrotto. Perciò pei telegrammi diretti a Hong-Kong la via meno costosa rimane quella della Turchia, come fu annunciato in precedente avviso dell'11 gennaio scorso.

Firenze, 6 febbraio 1873.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Nel giorno 6 febbraio S. M. la regina Vittoria ha inaugurato col seguente discorso l'attuale sessione legislativa del Parlamento britannico:

« *Milordi e signori*,

« Vi do cordialmente il benvenuto nello istante in cui vi radunate nuovamente per adempire i vostri importanti doveri. Ho la soddisfazione di mantenere rapporti amichevoli colle potenze estere nel mondo intiero.

« Col mio ultimo discorso voi foste informati che erano state prese disposizioni all'oggetto di reprimere efficacemente la tratta dei neri sulla costa orientale d'Africa. Ho fatto partire un inviato alla volta di Zanzibar; egli è latore delle istruzioni che sono, a mio avviso, più acconcie a conseguire l'intento. Egli e recentemente giunto alla sua destinazione, e si mise in corrispondenza col Sultano.

« Il mio alleato, l'imperatore di Germania, il quale aveva assunto l'incarico di pronunziare un giudizio a titolo di arbitro sulla linea del confine marittimo, da così lungo tempo contestato sotto l'impero dei termini del trattato del 1846, giudicò, secondo la domanda del governo degli Stati Uniti, che il canale di Haro offre la linea più conforme alla retta interpretazione di questo trattato.

« Io sono d'avviso che il procedimento più conforme al concetto di unità internazionale e alla dignità del paese era quello di eseguire immediatamente la sentenza arbitrale, facendo prontamente cessare la mia occupazione parziale dell'isola di San-Juan.

« Il tribunale arbitrale di Ginevra, chiamato a decidere sulle domande americane per danni indiretti, respinse in parte queste domande. A suo tempo voi sarete invitati a fornire i mezzi di pagare agli Stati Uniti la somma loro assegnata dalla sentenza. Io devo ringraziare l'imperatore di Germania ed il tribunale di Ginevra per le cure che hanno operato un componimento amichevole tra i due paesi, talmente che i nostri rapporti internazionali non patissero detrimento.

« Proseguendo una politica bene intesa e ferma, ho conchiuso col mio alleato il re dei Belgi un trattato per la estradizione dei malfattori.

« Il governo di Francia, durante il tempo delle vacanze parlamentari, rinnovò le sue comunicazioni col mio governo a fine di conchiudere un trattato di commercio per surrogare quello del 1860, il quale è prossimo a scadere.

« Continuando queste comunicazioni, mirai sempre al duplice oggetto di un equo riguardo alle circostanze esistenti, e di trovar modo di stabilire una disposizione più permanente nel suo carattere, e fondata sopra una base scambievole ed uguale per le transazioni commerciali e marittime dei due paesi. Spero di potervi bentosto annunziare il risultamento definitivo.

« I governi della Russia e del Regno Unito hanno già da parecchi anni, rispettivamente compreso che, se potessero convenire in una conformità di mire per quanto concerne la linea che forma il confine settentrionale dei dominii dell'Afganistan, ciò condurrebbe al ristabilimento della tranquillità nell'Asia centrale. A questo fine venne iniziata una corrispondenza. Il tenore e l'oggetto di questa corrispondenza saranno senza dubbio approvati dall'opinione pubblica nei due paesi.

« Vi saranno presentati tutti i documenti relativi alle somme aggiudicate sotto l'autorità del trattato di Washington, ai negoziati colla Francia, ed alle frontiere settentrionali dell'Afghanistan.

« Signori della Camera dei Comuni:

« I bilanci del prossimo anno finanziario vi saranno presentati. Dessi furono elaborati tenendo a calcolo la efficacia e la moderazione dei nostri servizi e senza porre tuttavia in dimenticanza le eccezionali circostanze nelle quali ci troviamo, e il rialzo avvenuto nei prezzi di alcune merci di prima necessità.

« Vi saranno fra breve sottoposti provvedimenti diretti a troncare la questione relativa all'educazione in Irlanda. Questi provvedimenti avranno per oggetto il progresso della scienza in questa parte de' miei Stati, e si conformeranno con particolar cura ai diritti della coscienza.

« Voi dovrete compiere un grande lavoro su vari oggetti importanti che per la maggior parte formarono già l'argomento della vostra attenzione sotto altre forme ed in tempi diversi. Tra questi oggetti dovrete bentosto occuparvi intorno alla istituzione di una Corte suprema di giustizia, ed a nuove disposizioni concernenti i processi in appello.

« Nel novero delle risoluzioni che vi saranno proposte si troverà il disegno di legge diretto ad agevolare il trasferimento della proprietà territoriale ed a migliorare il nostro sistema dei tributi locali, a modificare certe clausole della legge del 1870 sull'educazione, oltre ad alcune disposizioni per sottoporre a regolamenti le strade ferrate ed i canali; finalmente vi saranno presentati altri progetti di legge per modificare la legge.

« Io raccomando con fervore le vostre deliberazioni alla protezione di Dio Onnipotente. »

Il cancelliere dell'impero germanico ha presentato al Consiglio federale un disegno di legge per la istituzione di un fondo imperiale degli invalidi, con un capitale di 173 milioni di talleri. Questo capitale verrebbe tolto dalla indennità francese di guerra. Una speciale autorità amministrerebbe il fondo. Il presidente di questa verrebbe nominato dall'imperatore, e il Consiglio federale ne nominerebbe il vicepresidente.

La *Provinzial Correspondenz* di Berlino, a proposito delle proteste dei vescovi contro i progetti di legge politico-ecclesiastici del ministro Falk, pubblica un articolo intitolato: « Minaccie ultramontane. » Dopo di avere accennato alle proteste dei vescovi, dei loro capitoli e dei capi del partito clericale, nelle quali si accenna ad una resistenza estrema, il giornale soggiunge che, allorquando le proposte leggi saranno entrate in vigore, l'alto clero cottolico prenderà nuovamente la cosa in considerazione, ed esaminerà se i propri doveri e gli interessi della Chiesa e della popolazione cattolica gli permettano di romperla definitivamente coll'autorità dello Stato, e di battere le vie rivoluzionarie. La minaccia è un'arma di cui ora abusano ma, dopo la promulgazione della legge, scenderanno a più miti consigli. L'articolo citato conchiude con dire che il governo punto non si illude, e non ignora che nella sua impresa affronterà ostacoli e lotte, ma egli sa pure, che, come le sue proposte avranno forza di legge, il terreno gli si renderà più agevole, e vieppiù ferma sarà l'autorità dello Stato. L'opera del governo è opera di pace per lo avvenire; ed esso tanto più sta fermo nella sua impresa, quanto è più convinto che l'alta e morale missione dello Stato procede d'accordo coll'alta e vera missione della Chiesa.

Nella seduta del 5 corrente della Commissione dei Trenta il signor Thiers completò il suo discorso e fece conoscere le sue vedute sull'art. 4 del progetto della Sottocommissione. Egli riaddusse la Commissione sul terreno del messaggio e del voto del 26 novembre che ne era stata la consacrazione. La Commissione si era allontanata da questo terreno; essa si era messa a camminare spedita verso ciò che più le preme, alla definizione cioè della responsabilità ministeriale, differendo tutto il resto a tempo più propizio.

« Ma il signor Thiers, così il *Journal des Débats*, non si prestò a questa tattica.

Egli fece presentare dal ministro guardasigilli una proposta diretta a far statuire, *a breve termine*, per mezzo di leggi speciali, sulla riforma elettorale, sulla composizione di una seconda Camera, e da ultimo sulla composizione del potere esecutivo pel tempo che scorrerà fra lo scioglimento dell'Assemblea e la costituzione delle due Assemblee nuove.

« Come si vede, osservano i *Débats*, siamo lontani dalle sottigliezze bigantine, dalle chinesaggini nelle quali si smarriva la Commissione. Essa pareva soprattutto paurosa di fortificare il presente sistema di cose; il signor Thiers la incalza e la invita formalmente ad organizzare senza secondi fini qualche cosa di solido e di duraturo, se non di definitivo. »

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri si approvarono dapprima gli articoli 75, 209, 252, 346, 355, 435 del Codice di procedura penale, riordinati dalla Commissione e dal Ministro di Grazia e Giustizia. Poscia, approvata un'aggiunta all'articolo 2 del progetto di legge, si eliminò tutta la materia del titolo IV, meno l'articolo 17 che venne approvato.

Sulla proposta del senatore Mirabelli vennero pure eliminate tutte le modificazioni proposte nell'articolo 3 riguardanti la competenza in materia civile, e così si compiè la discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, non mancando più che il voto per squittinio segreto che avrà luogo lunedì.

Presero parte alla discussione i senatori Mirabelli, Castelli E., Vacca, Brogetti, Conforti, Miraglia, De Filippo.

Da ultimo si approvarono 8 articoli di un progetto di regolamento sull'applicabilità dell'articolo 37 dello Statuto che riguarda l'arresto personale dei senatori. Fecero alcune osservazioni sull'argomento i senatori Beretta, Miraglia, De Filippo, Finali, Mirabelli e Castelli E. relatore.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri, dopo una interrogazione rivolta dal deputato Villa Tommaso al Ministro della Marina, e la risposta di questo, sulla spedizione del capitano Racchia e Borneo, la Camera si occupò del bilancio di prima previsione pel 1873, del Ministero della Marina; alla cui discussione generale presero parte i deputati Perrone di S. Martino, Boselli, Salemi e D'Aste.

Sussidi a favore dei danneggiati dalle ultime inondazioni.

Offerte già annunziate nel numero precedente	L.	1,576,859 87
Accademia filarmonica di Bologna	L.	105 —
Offerte raccolte nella chiesa parrocchiale di Minerbio (Bologna)	»	125 —
Colletta tra il clero ivi (id.)	»	50 —
Raccolte dai Comitati locali ivi	»	76 52
Congregazione di Carità ivi (id.)		40 —
Offerte raccolte dal Comitato di Pianoro (id.)	»	609 20
Prodotto della vendita di alcune derrate offerte dai privati di Viadagola in aggiunta alle lire 283,03 già date (id.)	»	16 80
Altre offerte private di Casalecchio che già contribuì per lire 178,05 (id.)	»	5 60
Comune di Faeto (Foggia)	»	30 —
Congregazione di Carità di Celle S. Vito (id.)	»	5 —
Comune di Rio (Livorno)	»	20 —
Offerte private ivi (id.)	»	16 20
Fratellanza Artigiana ivi (id.)	»	10 —
Comune di Marciana (id.)	»	10 —
Id. di Gaggiano (Milano)	»	300 —
Id. di Noviglio (id.)	»	220 30
Id. di Melzo (id.)	»	200 —
Id. di Gorgonzola (id.)	»	200 —
Offerte private ivi (id.)	»	281 76
Ospitale Serbelloni ivi (id.)	»	200 —
Congregazione di Carità ivi (id.)	»	18 24
Comune di Mulazzano (id.)	»	150 —
Id. di Pessano (id.)	»	100 —
Offerte private ivi (id.)	»	271 75
Comuni di Colturano e S. Colombano al Lambro (id.), L. 100 caduno	»	200 —
Id. di Maleo ed Agrate (id.), lire 60 caduno	»	120 —
Comune di Velate (id.)	»	50 —
Offerte private ivi (id.)	»	109 46
Comune di Benate (id.)	»	50 —
Offerte private ivi (id.)	»	113 —
Comuni di Chioso Porta Cremonese, Chioso Regale e Muggiò (id.), lire 50 caduno	»	150 —
Altre offerte private raccolte in Monza (id.)	»	73 —
Comune di Lesmo (id.)	»	30 —
Offerte private ivi (id.)	»	384 50
Comune di Arcole, a seguito delle lire 40 già date (id.)	»	30 —
Id. di Chioso d'Adda Vigadore (idem)	»	30 —
Id. di Boffalora d'Adda, Carignano, Cassina del Pero, Villanova Sillaro e Cassinetta di Lugagnate (id.), lire 20 cad.		100 —
Id. di Bottedo e Massalungo (id.)		22 —
Comune di Terazzano (id.)	»	15 —
Offerte private raccolte in Zibido S. Giacomo (id.)	»	226 —
Id. in Brusuglio (id.)	»	89 71
Id. in Cormano (id.)	»	50 29
Id. in Tribiano (id.)	»	39 —
Id. in Turro Milanese (id.)	»	34 25
Id. in Aicurzio (id.)	»	30 —
Id. in Lentate (id.), 2ª oblazione	»	30 —
Id. per colletta iniziata dal parroco di Balbiano (id.)	»	9 —
Membri della Giunta municipale di Sesto S. Giovanni (id.)	»	45 —
Contadini di quel comune (id.)	»	111 —
Società Filarmonica ivi (id.)	»	85 —
Esercenti privati ivi (id.)	»	65 42
Frutto di due rappresentazioni drammatiche date dalla Società di mutua istruzione in Caravaggio (Bergamo)	»	75 75
Totale	L.	1,582,288 62

RETTIFICAZIONI. — Nell'elenco pubblicato nel n. 18, in luogo di comune di *Abbiategrasso* quale offerente di lire 726 63, leggi di *Rosate*.

Nell'elenco n. 34 leggi *cav. Paolo Bellezza*, in luogo di *Comando dei RR. carabinieri in Siena*, e signor *Raffaello Tulini*, invece del 39° *reggimento di guarnigione ivi*.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 8.

Il Congresso, dopo parecchi discorsi nei quali si trattò della questione degli ufficiali di artiglieria, approvò ad unanimità, meno due voti, una proposta che dà al governo un voto di fiducia.

Parigi, 8.

Il *Journal Officiel* dice che dall'inchiesta ordinata sulla situazione dei raccolti in seguito alle pioggie consistenti, risulta che finora questa situazione è meno sfavorevole di quello che si potrebbe temere.

Ginevra, 8.

Il *Journal de Genève* annunzia che il Consiglio di Stato decise di sopprimere il trimestre di stipendio a tutti i curati del Cantone, per avere violato la legge che proibisce la lettura dal pulpito dei Brevi pontifici che non hanno ricevuta l'approvazione del governo.

La Conferenza diocesana di Basilea decise in massima la creazione di un grande vescovato svizzero di tutti i Cantoni dissidenti, invitando la Curia Romana ad aderire a questo progetto.

Berlino, 8.

La Camera dei Deputati continuò a discutere il bilancio delle strade ferrate.

Lasker domandò che si nomini una Commissione di sette membri perchè faccia l'inchiesta su tutta l'amministrazione delle ferrovie.

L'altra proposta fatta ieri da Lasker, la quale chiedeva al ministro di presentare alla Camera una lista di tutte le concessioni ferroviarie, fu aggiornata, dopochè il ministro domandò il tempo necessario per redigerla, e dopochè, difendendosi contro gli attacchi mossigli ieri contro da Lasker, ebbe promesso di fare ricerche rigorose e di dare ulteriori spiegazioni su questo argomento.

Berlino, 8.

La *Vossische Zeitung* annunzia che la Commissione, la quale dovrà riunirsi prossimamente per decidere la questione dei diritti di tonnellaggio nel Canale di Suez, deve occuparsi, più che dell'argomento in controversia, della stazatura delle navi. Soggiunge che la Germania e l'Inghilterra sono favorevoli alla neutralizzazione del Canale.

Ginevra, 8.

Il Gran Consiglio di Ginevra respinse con 85 voti contro 15 la massima della separazione della Chiesa dallo Stato. Approvò a grande maggioranza la proposta che le elezioni ecclesiastiche sieno fatte dal popolo.

Madrid, 8.

Assicurasi che il ministro della guerra trovasi completamente d'accordo coi suoi colleghi su tutte le questioni, comprese quelle delle Colonie.

Pest, 8.

La Camera dei deputati ordinò che si dia alle stampe, per essere discussa, una proposta che invita il governo a scacciare i Gesuiti dal territorio ungherese.

Parigi, 8.

La Commissione dei Trenta approvò, sull'articolo 3°, l'emendamento D'Haussonville e respinse le proposte presentate da Dufaure. Nominò quindi relatore il conte di Broglie con 19 voti. Grivart ne ebbe 3, Batbie 1 e si trovarono 7 bollettini bianchi.

Parigi, 8.

Il *Journal de Paris* smentisce la notizia che siano sorte delle discordie tra l'ex Regina Isabella e il Duca di Montpensier.

Versailles, 8.

Seduta dell'Assemblea nazionale — Gavini domanda che si fissi il giorno per la discussione della petizione degli abitanti d'Ajaccio, i quali protestarono contro l'espulsione del Principe Napoleone.

Depeyre propone che se ne aggiorni la fissazione al sabato che verrà dopo la votazione dell'Assemblea sul rapporto della Commissione dei Trenta.

Gavini accetta.

Bethmont dice di vedere in questo accordo fra i bonapartisti ed i legittimisti il sintomo di una coalizione di partiti.

Queste parole destano una grande agitazione.

Dietro proposta di Baragnon, l'Assemblea decide di aggiornare la fissazione della discussione al secondo sabato dopo la votazione sul rapporto della Commissione dei Trenta.

BORSA DI VIENNA — 8 febbraio.

	7	8
Mobiliare	333 —	332 —
Lombarde	194 75	192 75
Austriache	330 —	329 —
Banca Nazionale	966 —	975 —
Napoleoni d'oro	8 67 1/2	8 67 1/2
Cambio su Londra	108 90	108 80
Rendita austriaca	73 —	73 20
Id. id. in carta	68 95	69 60
Banca italo-austriaca	180 75	181 50

BORSA DI PARIGI — 8 febbraio.

	7	8
Prestito francese 5 0/0	90 77	91 47
Rendita id. 3 0/0	55 77	56 35
Id. id. 5 0/0	87 60	88 35
Id. italiana 5 0/0	66 50	66 70
Id. id. 15 corrente	— —	— —
Consolidato inglese	92 1/2	92 1/2
Ferrovia Lombardo-Veneta	458 —	455 —
Banca di Francia	4495 —	4550 —
Ferrovie Romane	118 75	117 50
Obbligazioni Romane	172 50	172 50
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	198 —	198 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	206 —	205 —
Cambio sull'Italia	10 3/8	10 1/2
Obbligaz. della Regia Tabacchi	481 25	480 —
Azioni id. id.	868 —	870 —
Londra, a vista	25 47 1/2	25 48
Aggio dell'oro per mille	6 —	6 —
Banca franco-italiana	— —	— —

BORSA DI BERLINO — 8 febbraio.

	7	8
Austriache	203 1/4	202 —
Lombarde	119 1/4	117 1/2
Mobiliare	205 1/4	204 —
Rendita italiana	65 1/2	65 1/2
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 8 febbraio 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	758 4	760 2	760 2	761 8	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	7 2	9 4	9 0	7 5	TERMOMETRO.
Umidità relativa	83	81	81	83	Massimo = 11 0 C. = 8 8 R. Minimo = 6 4 C. = 5 1 R.
Umidità assoluta	6 28	7 17	6 65	6 38	Pioggia in 24 ore = 13mm 2.
Anemoscopio	SE. 4	SE. 3	E. 5	E. 3	Alle ore 3 antim. forte grandinata, pioggie ad intervalli nel giorno, lampi e qualche tuono poco prima del mezzodì e verso le ore 3 e mezzo pom. Il Barometro sale.
Stato del cielo	0. piove	0. piove	0. coperto	1. quasi coperto	

CORSO LEGALE DELLE SOTTOINDICATE MERCI SUL MERCATO DI ROMA

dal dì 26 gennaio al dì 8 febbraio 1873.

Numero d'ordine	ARTICOLI	Per ogni	PREZZO Contanti Minimo L. C.	Contanti Massimo L. C.	Condizioni Minimo L. C.	Condizioni Massimo L. C.
1	Bovi perugini al Campo Boario senza dazio	10 Chilog.	14 75	17 70	— —	— —
2	Vacche romane, id.	»	14 75	16 22	— —	— —
3	Dette perugine, id.	»	14 75	15 48	— —	— —
4	Majali, id.	»	11 80	18 71	— —	— —
5	Grano tenero della provincia Romana, 1ª qual.	Quintale	—	— —	38 50	39 62
6	Detto detto 2ª qualità	»	33 01	— —	35 94	38 70
7	Biada nuova, prima qualità	»	— —	— —	15 97	— —
8	Zuccaro Olanda, prima qualità	»	— —	— —	149 71	— —
9	Detto pilé Francia, prima qualità	»	— —	— —	149 71	— —
10	Detto barbabietola Francia	»	— —	— —	143 81	— —
11	Cacao Marignone e S. Domingo	»	177 —	— —	— —	— —
12	Caffè S. Domingo	»	— —	— —	324 50	— —
13	Detto Porto Ricco sopraffino	»	354 —	— —	— —	— —
14	Detto Ceylan sopraffino	»	350 —	— —	— —	— —
15	Detto Macaraibo	»	324 —	— —	— —	— —
16	Detto Bhaia	»	300 —	— —	— —	— —
17	Garofani	»	330 —	— —	— —	— —
18	Pepe forte	»	230 —	— —	— —	— —
19	Zuccaro in pani di Francia	»	159 —	— —	— —	— —
20	Detto biondo in sacchi	»	123 90	— —	— —	— —
21	Mandorle dolci	»	135 —	— —	— —	— —
22	Pece greca o resina di Bordeaux	»	42 —	— —	— —	— —
23	Stagno in pani di banca	»	448 —	— —	— —	— —
24	Zolfo in pani di Romagna	»	22 —	22 50	— —	— —
25	Soda artificiale di Francia	»	45 —	46 —	— —	— —
26	Fagioli grossi	»	34 —	— —	— —	— —
27	Fagiolina	»	25 50	— —	— —	— —
28	Lana tesa moretta	»	— —	— —	404 15	405 12
29	Suola di bue macellata concia in vallonea	»	420 —	450 —	— —	— —
30	Vitelli nazionali in scorza naturale da ch. 3	»	750 —	— —	— —	— —
31	Petrolio in barili	»	105 —	— —	105 —	— —
32	Cotone filato trama grezza	Pacco	— —	— —	16 75	— —
33	Olio di olivo nuovo, seconda qualità	Litro	— 98	— —	— —	— —
34	Vino della provincia di Napoli	60 Litri	28 —	35 —	— —	— —
35	Detto della provincia di Viterbo	»	35 —	— —	— —	— —

Il Deputato di Borsa ODOARDO SANSONI.

Il Sindaco MICHELE BATTISTI.

SITUAZIONE al 1° gennaio 1873 dei Debiti pubblici dello Stato amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Numero d'ordine	Designazione dei debiti	Epoca in cui si compie l'estinzione (1)	Rendita vigente al 1° ottobre 1872	Rendita creata od unificata dal 1° ottobre a tutto dicembre 1872	Totale	Rendita estinta od unificata dal 1° ottobre a tutto dicembre 1872	Rendita vigente al 1° gennaio 1873	Capitolo del bilancio di definitiva previsione dell'anno 1872	Somme applicate nell'anno 1872 in servizio: delle rate di rendite ed interessi	dei premii annessi alle Obbligazioni	dell'estinzione	Totale	Capitolo dello stato di prima previsione dell'anno 1873	Somme da applicarsi nell'anno 1873 in servizio: delle rate di rendite ed interessi	dei premii annessi alle Obbligazioni	dell'estinzione	Totale
	Gran Libro.																
1	Consolidato 5 0/0 - 10 luglio e 4 agosto 1861	»	309,371,522 96	(a) 13,782,022 67	323,153,545 63	»	(2) 323,153,545 63	1 (in parte)	317,106,507 »	»	»	317,106,507 »	1. (in parte) 44 bis	341,562,275 39	»	»	341,562,275 39
2	Consolidato 3 0/0 - 10 luglio e 4 agosto 1861	»	6,405,182 92	»	6,405,182 92	»	6,405,182 92	2 (in parte)	6,405,182 92	»	»	6,405,182 92	2 (in parte)	6,405,182 92	»	»	6,405,182 92
			315,776,705 88	13,782,022 67	329,558,728 55	»	329,558,728 55		323,511,689 92	»	»	323,511,689 92		347,967,458 31	»	»	347,967,458 31
	Rendite da trascrivere nel Gran Libro.																
3	Al consolidato 5 0/0 - 4 agosto 1861 e 3 settembre 1868	»	435,738 44	»	435,738 44	(b) 980 89	434,757 55	1 (in parte)	438,640 21	»	»	438,640 21	1 (in parte)	434,757 55	»	»	434,757 55
	Al consolidato 5 0/0 29 giugno 1871 (consolidato romano)	»	1,453,460 51	»	1,453,460 51	(c) 257,468 49	1,195,992 02	1 (in parte) 217 (4)	17,719,405 32	»	»	17,719,405 32	1 (in parte)	1,195,992 02	»	»	1,195,992 02
4	Al consolidato 3 0/0 - 4 agosto 1861 e 3 settembre 1868	»	2,901 14	»	2,901 14	»	2,901 14	2 (in parte)	2,953 51	»	»	2,953 51	2 (in parte)	2,901 14	»	»	2,901 14
			1,892,100 09	»	1,892,100 09	258,449 38	1,633,650 71		18,160,999 04	»	»	18,160,999 04		1,633,650 71	»	»	1,633,650 71
	Rendita in nome della Santa Sede.																
5	Rendita perpetua ed inalienabile creata colla legge 13 maggio 1871, n. 214	»	3,225,000 »	»	3,225,000 »	»	3,225,000 »	3	(5) »	»	»	»	3	3,225,000 »	»	»	3,225,000 »
	Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro.																
	Sardegna.																
6	5 per 0/0 - 21 agosto 1838	1877	142,842 96	»	142,842 96	»	142,842 96	4. 53	167,632 96	»	495,800 07	663,433 03		142,842 96	»	520,590 07	663,433 03
7	5 per 0/0 - 26 giugno e 22 luglio 1851	1895	3,544,825 »	»	3,544,825 »	(3) »	3,544,825 »	5. 54	3,595,475 »	»	1,804,525 »	5,400,000 »		3,505,250 »	»	1,894,750 »	5,400,000 »
8	4 per 0/0 - 26 marzo 1849	1885	422,360 »	»	422,360 »	»	422,360 »	6. 55	441,300 »	123,820 »	629,000 »	1,194,120 »		415,880 »	124,240 »	654,000 »	1,194,120 »
9	4 per 0/0 - 9 luglio 1850	1887	415,760 »	»	415,760 »	»	415,760 »	7. 56	431,900 »	112,100 »	536,000 »	1,080,000 »		410,240 »	112,760 »	557,000 »	1,080,000 »
10	5 per 0/0 - 31 maggio 1859	1881	17,500 »	»	17,500 »	(d) 1,750 »	15,750 »	8. 57	17,500 »	4,900 »	35,000 »	57,400 »		15,750 »	4,900 »	35,000 »	55,650 »
	Toscana.																
11	5 per 0/0 - 31 ottobre 1849	1875	262,500 »	»	262,500 »	(d) 66,738 »	195,762 »	10. 59	262,500 »	133,476 »	1,334,760 »	1,730,736 »		195,594 »	154,812 »	1,548,120 »	1,898,526 »
12	5 per 0/0 - 13 giugno 1851	1881	504,000 »	»	504,000 »	»	504,000 »	11	504,000 »	»	»	504,000 »		504,000 »	»	»	504,000 »
13	5 per 0/0 - 10 febbraio 1861	1959	2,214,775 »	»	2,214,775 »	(d) 1,525 »	2,213,250 »	12. 60	2,214,775 »	»	30,500 »	2,245,275 »		2,213,250 »	»	32,500 »	2,245,750 »
	Lombardia e Venezia.																
14	5 per 0/0 - 16 aprile 1850	1877	989,994 10	»	989,994 10	(d) 181,733 76	808,260 34	13. 61	989,994 10	»	3,635,506 17	4,625,500 27		808,260 34	»	4,109,950 61	4,918,210 95
15	5 per 0/0 - 14 maggio 1859	1886	2,222,222 22	»	2,222,222 22	(d) 148,148 14	2,074,074 08	16. 63	2,222,222 22	»	2,962,962 96	5,185,185 18		2,074,074 08	»	2,962,962 96	5,037,037 04
	Modena.																
16	3 per 0/0 - 3 ottobre 1825	»	13,963 38	»	13,963 38	»	13,963 38	14	13,963 38	»	»	13,963 38		13,963 38	»	»	13,963 38
	Parma.																
17	5 per 0/0 - 15-16 giugno 1827	1879	103,866 07	»	103,866 07	(e) 555 »	103,311 07	15. 62	104,597 66	»	52,070 12	156,667 78	parte dei capitoli 4 e 31	104,381 07	»	240,000 »	344,381 07
	Roma.																
18	5 per 0/0 - 20 gennaio 1846	1887	328,650 »	»	328,650 »	(e) 15,750 »	312,900 »	18. 65	346,650 »	»	301,350 »	648,000 »		328,650 »	»	319,350 »	648,000 »
19	5 per 0/0 - 10 agosto 1857	1901	6,564,550 »	»	6,564,550 »	(3) »	6,564,550 »	19. 66	6,405,500 »	»	2,140,000 »	8,545,500 »		6,298,500 »	»	2,247,000 »	8,545,500 »
20	5 per 0/0 - 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864	1902	3,170,210 »	»	3,170,210 »	»	3,170,210 »	20. 67	3,217,890 »	»	953,602 »	4,171,492 »		3,170,210 »	»	1,001,202 »	4,171,412 »
21	5 per 0/0 - 28 gennaio 1863	1878	465,851 27	»	465,851 27	(d) 35,851 27	430,000 »	21. 68. 217 (4)	643,481 57	»	2,706,301 30	3,349,782 87		412,087 84	»	1,433,333 33	1,845,421 17
22	5 per 0/0 11 aprile 1866	1950	2,992,962 50	»	2,992,962 50	(e) 7,037 50	2,985,925 »	22. 69	2,992,962 50	»	67,037 50	3,060,000 »		2,989,612 50	»	70,387 50	3,060,000 »
	Regno d'Italia.																
23	5 per 0/0 - 28 luglio 1866 e 18 maggio 1867	1880	13,458,844 36	»	13,458,844 36	»	13,458,844 36	17. 64	14,760,902 97	2,271,800 »	29,536,607 43	46,569,310 40		12,983,928 45	2,271,800 »	30,397,396 35	45,653,124 80
24	5 per 0/0 - 15 agosto e 8 settembre 1867 e 11 agosto 1870	»	18,228,025 »	»	18,228,025 »	(f) 794,450 »	17,433,575 »	28. 80	18,579,092 50	»	29,931,700 »	48,510,792 50		17,239,995 »	»	24,750,000 »	41,989,995 »
25	5 per 0/0 - Ferrovia Novara	1917	240,384 »	»	240,384 »	»	240,384 »	23. 71	241,808 »	»	28,480 »	270,288 »		240,384 »	»	30,080 »	270,464 »
26	5 e 3 per 0/0 - Ferrovia Cuneo	1948	437,105 »	»	437,105 »	(d) 1,045 »	436,060 »	24. 72	437,620 »	»	52,100 »	489,720 »		435,517 50	»	54,700 »	490,217 50
27	3 per 0/0 - Società Vittorio Emanuele	1961	7,184,145 »	»	7,184,145 »	»	7,184,145 »	25. 73	7,200,390 »	»	541,500 »	7,741,890 »		7,184,145 »	»	557,500 »	7,741,645 »
28	3 per 0/0 - Ferrovia Torino-Savona-Acqui	»	351,150 »	»	351,150 »	»	351,150 »	26	(6) 351,150 »	»	»	351,150 »		351,150 »	»	20,000 »	371,150 »
29	5 per 0/0 - Ferrovia Genova-Voltri	1906	62,775 »	»	62,775 »	(d) 712 50	62,062 50	27. 75	62,775 »	»	14,250 »	77,025 »		62,062 50	»	15,000 »	77,062 50
			64,339,260 86	»	64,339,260 86	1,255,296 17	63,083,964 69		66,206,082 86	2,646,096 »	77,789,052 55	146,641,231 41		62,099,728 62	2,668,512 »	73,450,822 82	138,219,063 44
	Contabilità diverse.																
30	Assegni diversi modenesi	»	3,828 82	»	3,828 82	»	3,828 82	30	3,828 82	»	»	9,429 66	12 (in parte)	3,828 82	»	»	25,328 82
31	Capitali diversi infruttiferi	»	»	»	»	»	»	77	»	»	5,600 84		32 (in parte)	»	»	21,500 »	
	RIASSUNTO.																
	Gran Libro	...	315,776,705 88	13,782,022 67	329,558,728 55	»	329,558,728 55		323,511,689 92	»	»	323,511,689 92		347,967,458 31	»	»	347,967,458 31
	Rendite da trascrivere nel Gran Libro	...	1,892,100 09	»	1,892,100 09	258,449 38	1,633,650 71		18,160,999 04	»	»	18,160,999 04		1,633,650 71	»	»	1,633,650 71
	Rendita in nome della Santa Sede	...	3,225,000 »	»	3,225,000 »	»	3,225,000 »		»	»	»	»		3,225,000 »	»	»	3,225,000 »
	Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	...	64,339,260 86	»	64,339,260 86	1,255,296 17	63,083,964 69		66,206,082 86	2,646,096 »	77,789,052 55	146,641,231 41		62,099,728 62	2,668,512 »	73,450,822 82	138,219,063 44
	Contabilità diverse	...	3,828 82	»	3,828 82	»	3,828 82		3,828 82	»	5,600 84	9,429 66		3,828 82	»	21,500 »	25,328 82
		...	385,236,895 65	13,782,022 67	399,018,918 32	1,513,745 55	397,505,172 77		407,882,600 64	2,646,096 »	77,794,653 39	488,323,350 03 (7)		414,929,066 46	2,668,512 »	73,472,322 82	491,070,501 28 (8)

Ragioni degli aumenti e delle diminuzioni delle rendite

	Aumenti: effettivi	per trasporti da altre categorie	Totale
Gran Libro. *Debito n. 1.*			
(a) 1° Legge 19 aprile 1872, n. 759 (Serie 2ª), e R. decreto stessa data, n. 766 (Serie 2ª) - Rendita creata per depositarsi nelle Casse della Banca Nazionale nel Regno d'Italia in garanzia dei suoi crediti verso lo Stato, a forma dell'art. 6 della convenzione 4 marzo 1872 (con godimento dal 1° luglio 1872)	13,523,573 42	»	13,523,573 42
2° Legge 4 agosto 1861, n. 174. - Unificazione di antichi debiti 5 p. 0/0 (V. b 1°)	»	451 11	258,449 25
3° Legge 3 settembre 1868, n. 4580. - Unificazione di debiti 5 p. 0/0 del già Monte Veneto (V. b 2°)	»	529 78	
4° Legge 29 giugno 1871, n. 339 (Serie 2ª) - Unificazione di rendita del consolidato romano (V. c 1°)	»	257,468 36	
	13,523,573 42	258,449 25	13,782,022 67

	Diminuzioni: effettive	per trasporti ad altre categorie	Totale
Rendite da trascrivere nel Gran Libro. *Debiti n. 3.*			
(b) 1° Legge 4 agosto 1861, n. 174. - Unificazione di antichi debiti 5 p. 0/0 (V. a 2°)	»	451 11	980 89
2° Legge 3 settembre 1868, n. 4580. - Unificazione di debiti 5 p. 0/0 del già Monte Veneto (V. a 3°)	»	529 78	
(c) 1° Legge 29 giugno 1871, n. 339 (Serie 2ª). - Unificazione di rendite del consolidato romano (V. a 4°)	»	257,468 36	257,468 49
2° Legge suddetta - Frazioni di rendita inferiori ad un centesimo trascurate nelle trascrizioni eseguite nel 4° trimestre 1872	» 13	»	
	» 13	258,449 25	258,449 38
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro. *Debiti n. 10, 11, 13, 14, 15, 21, 26, 29.*			
(d) Rendita di obbligazioni estratte e da rimborsare alla pari ed in parte con premii	437,503 67	»	1,255,296 17
Debiti n. 17, 18, 22.			
(e) Rendita acquistata al valor del corso	23,342 50	»	
Debito n. 24.			
(f) Rendita delle Obbligazioni per un capitale nominale di lire 15,889,000 - ricevuta in pagamento del prezzo di beni dell'asse ecclesiastico	794,450 »	»	
	1,255,296 30	258,449 25	1,513,745 55

Annotazioni.

(1) Per i debiti che si ammortizzano per acquisti al valore del corso non è che approssimativa l'indicazione dell'epoca in cui si compie l'estinzione.

(2) Nella rendita consolidata 5 p. 0/0 trovasi compresa quella di L. 17,760 inscritta pel fondo d'estinzione della rendita di L. 154,552 50, creata con R. decreto 23 dicembre 1866, n. 3434, a favore della Società della ferrovia di Voltri. — Al 31 dicembre 1872 restava da iscrivere la rendita di L. 2,000,000, in esecuzione del R. decreto 6 novembre 1872, n. 1088.

(3) Sono stati fatti degli acquisti per l'ammortamento, ma la corrispondente rendita non è ancora annullata, non essendo compiute le operazioni che debbono precedere all'annullamento.

(4) Sul capitolo 217 del bilancio 1872 sono state esatte dall'Amministrazione alcune competenze pel pagamento di resti passivi del consolidato romano e del debito ex-pontificio 23 gennaio 1863, scaduti a tutto il 1870.

(5) Nel 1872 non venne applicata alcuna somma dell'assegnazione stanziata al capitolo 3 del bilancio, per cui occorrerà trasportare l'assegnazione stessa al bilancio del 1873.

(6) L'assegnazione stanziata al capitolo 26 ascendeva a . . . 380,620 »

In questa somma erano compresi alcuni residui del 1871, che vennero soddisfatti direttamente dal Tesoro dello Stato per . . . 29,470 »

La competenza applicata da questa Amministrazione si è perciò ridotta a . . . 351,150 »

(7) Pel servizio dei debiti amministrati da questa Direzione Generale è occorso nel 1872 a forma del presente Prospetto un complessivo fondo di . . . 488,323,350 03

A questa somma sono ancora da aggiungersi le seguenti due partite:

Somma percetta sul capitolo 199 del bilancio in rimborso di spese sostenute dall'Amministrazione per l'aggio sulla lira sterlina nei pagamenti degli interessi del debito Anglo-Sardo 26 giugno e 22 luglio 1851 effettuati nello Stato . . . 68,371 74

Somma percetta sul capitolo 248 pel rimborso di titoli del debito delle Romagne 5 40 0/0 - 25 luglio 1859 e 23 gennaio 1860, il cui servizio è limitato al pagamento di qualche competenza scaduta e rimasta da soddisfare . . . 200 »

Totale dei fondi applicati nel 1872 . . . 488,391,921 77

(8) La somma totale risultata dalla previsione pel 1873 verrà accresciuta delle competenze che occorreranno pel pagamento dei residui passivi scaduti a tutto il 1870 sopra varii debiti ex-pontificii, non che della spesa per l'aggio sulla lira sterlina pel pagamento nello Stato degli interessi del debito Anglo-Sardo 26 giugno e 22 luglio 1851.

Dalla Direzione Generale del Debito Pubblico — Firenze, 10 gennaio 1873.

Il Direttore Capo della 4ª Divisione
BOGGETTI.

Visto: *Il Direttore Generale.*
NOVELLI.

N. 18.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 antimeridiane di giovedì 27 febbraio corrente, in una delle sale di questo Ministero in Roma dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Teramo avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tratto della strada provinciale da Penne ad Ascoli per Teramo, compreso fra il fosso Prosciutto ed il confine Ascolano, in provincia di Teramo, della lunghezza di metri 7453 70, *per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L.* 206,066.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiararsi**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 12 luglio 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto e sua variante nei suddetti uffizi di Roma e Teramo.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine di anni tre successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale.

2° Esibire la ricevuta di una delle casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di L. 13,000.

La cauzione definitiva è di lire 1400 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 8 successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici dalla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato in Roma e Teramo.

Le spese tutte inerenti all'appalto, e quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 5 febbraio 1873.

Per detto Ministero

592 — A. VERARDI *Caposezione.*

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA

NOTIFICAZIONE.

Essendo stata dal Consiglio provinciale deliberata la costruzione nei terreni della provincia in contrada Ornano e Montealbano di un locale adatto per collocarvi la Colonia Agraria, ed essendosi stabilito di dare intanto in appalto i movimenti di terra e le opere murarie per l'ammontare calcolato dall'Ufficio tecnico di L. 60,271 11, tenendo il metodo delle offerte segrete, giusta gli articoli 92, 93 e segnenti del regolamento 4 settembre 1870 sulla contabilità generale dello Stato, colla presente si fa noto che le offerte in schede chiuse e suggellate portanti il ribasso di un tanto per cento sulla indicata somma potranno presentarsi nell'ufficio della Deputazione provinciale situato nel palazzo Ciccolini, contrada Santa Caterina, fino alle ore 12 meridiane del giorno 26 febbraio prossimo futuro, avvertendo che le medesime dovranno essere scritte in carta bollata di una lira e concepite in termini chiari ed espliciti senza alcuna condizione o riserva;

Che gli offerenti dovranno contemporaneamente alle offerte esibire un certificato di data recente, giusta l'art. 83 del citato regolamento rilasciato da un ingegnere governativo o provinciale, comprovante la sua idoneità all'esecuzione di simili appalti, e fare il deposito di L. 1000 a garanzia delle spese d'asta e del contratto, fermo rimanendo il deposito del solo deliberatario;

Che l'appaltatore a garantire il regolare eseguimento dei lavori appaltati e l'interesse dell'Amministrazione provinciale dovrà prestare nel termine che gli verrà assegnato dopo avvenuta l'aggiudicazione una cauzione di L. 6000 o con ipoteca su fondi stabili da riconoscersi ed accettarsi dalla Deputazione provinciale, o con deposito in numerario od anche in cartelle del Debito Pubblico ragguagliate al corso di Borsa, mediante regolare stipulazione d'istromento;

Che la stima dei lavori, il capitolato d'oneri e i disegni relativi alla fabbrica da costruirsi nel termine di 30 mesi dalla data della consegna dell'appalto potranno vedersi ed esaminarsi dagli aspiranti tanto nell'ufficio della Deputazione quanto in quello dell'ingegnere provinciale;

Che infine l'aggiudicazione provvisoria in questo primo esperimento avrà luogo a favore di quell'offerente che dalla Deputazione sarà reputato migliore, salvo il secondo esperimento di vigesima che verrà annunciato al pubblico con apposito avviso a stampa e i successivi che potranno aver luogo, giusta l'art. 99, e salva l'approvazione degli atti per parte dell'Autorità competente.

Macerata, li 31 gennaro 1873.

Per la Deputazione Provinciale
Il Prefetto Presidente: PAPA.

640

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA

(3ª *pubblicazione*)

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio delle miniere e il Consiglio di Stato, ha ritenuto scoperta la miniera di asfalto situata in territorio di Collepardo coi nomi S. Bartolomeo da Trisulti (Certosa), S. Domenico, S. Nicola e Civita, di cui il signor conte Giuseppe Cagiano ha chiesto la concessione.

Si deduce perciò a pubblica notizia, prefiggendosi il termine di giorni trenta per le eventuali osservazioni ed opposizioni, che dovranno essere presentate a questa Prefettura, giusta la notificazione mandata a pubblicarsi per tre consecutive domeniche a forma dell'art. 16 del R. decreto 17 giugno 1872, n° 871.

418 — *Per il Prefetto:* F. MARCUCCI.

AVVISO.

In esecuzione dell'art. 22 della legge 18 marzo 1853 la Deputazione amministrativa per il Lago di Bientina ha depositato nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Pisa il resoconto della sua gestione dal gennaio 1867 al dicembre 1871. Si prevengono gli interessati che a partire dal dì 10 del corrente mese sarà a tutti reso ostensibile per giorni quindici.

Pisa, li 10 febbraio 1873.

639 — *Il Presidente:* DOMENICO DEL CARLO.

SOCIETÀ ANONIMA

DELLA PREMIATA FILATURA, TESSITURA E TINTORIA DI COTONE

in Pordenone

A termini dell'art. 15 degli statuti la Direzione della Società Anonima " Premiata Filatura, Tessitura e Tintoria di Cotone in Pordenone „ invita i signori azionisti ad un'adunanza generale che avrà luogo in Venezia il giorno 3 aprile prossimo venturo, alle ore 10 antimeridiane, nelle sale del Casino dei Negozianti, situato in Piazza San Marco, Calle del Cappello, num. 259 rosso, e nella quale si tratterà dei seguenti argomenti:

1. Rapporto dei censori sul bilancio (o conto consuntivo) dal 1° gennajo 1872 al 31 dicembre 1872 per l'approvazione del medesimo (articolo 23, lettera C, degli statuti).
2. Rapporto dei censori riguardo alla disposizione a darsi alli utili risultati a tutta quell'epoca.
3. Approvazione del conto preventivo per l'anno 1873.
4. Proposta della Direzione e dei Censori, perchè nell'art. 35 degli statuti siano ommesse le parole: " ed a supplire ai dividendi nella misura del 5 per 100, qualora per impreveduti casi le rendite della Società non bastassero a pagarli per intiero agli azionisti. „
5. Approvazione del progetto presentato dalla Direzione per l'aggiunta alla tessitura di altri 60 telai meccanici.
6. Estrazione a sorte del Direttore, che deve cessare a senso dell'art. 30 degli statuti, e sostituzione di esso.
7. Nomina di tre Censori, uno in luogo del defunto co. Matteo Persico, e gli altri due che compiono all'epoca dell'Adunanza generale il quinquennio di loro carica. (Art. 26 degli statuti.)

Pordenone, 10 febbrajo 1873.

La Direzione
GIO. ANT. LOCATELLI, Direttore.
SERAFINO VOLPONI, Aggiunto.

NB. Si avverte che secondo l'articolo 20 degli statuti, alle adunanze generali si ammettono soltanto procuratori che sieno azionisti, e che un procuratore può bensì rappresentare più azionisti, ma non può avere più di venti voti compresi i proprii.

Si avverte pure che a senso dell'art. 17 degli statuti, affinchè si possa deliberare sulla proposta n. 4, è necessario che intervenga all'adunanza un numero di azionisti il quale rappresenti fra tutti almeno tre quinti dell'intero capitale sociale.

Le procure saranno depositate a Venezia presso l'avvocato cav. Paride Zajotti (Campo Sant'Angelo, Calle Taotorta, num. 3566), a tutto il giorno 30 marzo prossimo venturo.

658

Citazione per pubblici proclami.

(1ª *pubblicazione*)

Ad istanza degli illustrissimi signori cav. Sebastiano Fenzi, e cav. Ottavio Gigli possidenti, domiciliati in Firenze, nella loro qualità di liquidatarii della Società dei forni economici e di panizzazione, e che per gli effetti dell'atto presente eleggono domicilio in Firenze presso e nello studio dell'avvocato Carlo Alberto Bosi,

Io sottoscritto usciere addetto alla Regia pretura del primo mandamento di Firenze ho notificato per mezzo di pubblici proclami ai signori Amendola Michele e fratelli D'Amico Gaetano – Granozio Luigi – Siniscalco Michele – Tucci Lodovico e Vietri Niccola, domiciliati a Salerno, Angeli Giuseppe – Galanti D. Federigo – Goldeschmiedt Giuseppe – Giro D. Luigi – Grego Marco – Guardini Gaetano – Loschi D. Giacomo – Lugo Gaetano – e la Giunta Municipale di Verona – Anselmi Giuseppe – Beccaro Gio. Battista – Bensa Maurizio e Garibaldi Maurizio, domiciliati a Porta Maurizio, Balsamo Giuseppe Eugenio – Chillino Francesco – Colonna Giuseppe – Coppola Salvatore – Costa Giovanni – Foscarini Michele – Idone Giovanni – Libertini Federigo, Giovanni e Vincenzo e Tuzzo Giacomo, domiciliati a Lecce – Gueli Decimo, domiciliato a Girgenti – Kesler cav. Carlo – Leschovir Francesco – Viale Giov. Cammillo – Volpe Antonio – Bearzi cav. Pietro – Bonanni Angelo – Cozzi Giovanni – Dorigo Isidoro – Franchi Eugenio – e Gonano Giov. Battista, domiciliati a Udine – Barucchelli cav. avvocato Paolo – e De Riva Antonio, domiciliati a Brescia – Marchi Achille – Oddone Antonio – Ciampella baron Pietro Francesco – Betti Lodovico – Donati Enrico – Gentile Panfilo – Mancinelli Vincenzo e Nurzia Alfonso fu Pasquale, domiciliati ad Aquila – Fabioli Michele – Società Operaia di Macerata – Boselli Emilio – Colombani Albizzi ingegnere Giacomo – e Parigi ingegnere Girolamo, domiciliati a Lodi – Caico Cesare e fratelli – Camera di Commercio di Caltanissetta – Consiglio amministrativo della Banca Nazionale – Marchese Giovanni e Spinuzza Antonio, domiciliati a Caltanissetta – Campori marchese Giuseppe e Società operaia di Modena – Carraesi Tommaso – Cioffrose Domenico – Damiani Saverio – De Angelis Tommaso – Marstaller Federigo – Matthiesseu Luigi, Milella Nicola – Pellerano Stefano – Rogadeo Girolamo e Vincenzo – Sciaccaluga Giovanni, e Sylos Labini conte Vincenzo e Giovanni, domiciliati a Bari – Casoletti Giuseppe – Cresta Vittorio Francesco, domiciliato ad Alessandria – Coen Cagli Samuele – Ditta Maluta Michele – Jacur Moisè Vita – Manfrin conte Domenico – Miari conte Felice – Negrelli Domenico – Novaro cav. Giuseppe – Rocchetti cav. Paolo Trieste Giacobbe – Wollembergh D. Giuseppe – Zatta Vincenzo, domiciliati a Padova – Costamezzana comm. Marcello, domiciliato a Parma – De Fazio Antonio – Martucci Luigi, e Parisi Ferdinando, domiciliati a Cosenza – De Lieto Simone – Genoese Zerbi cav. Domenico – Marletta Salvatore – Mazzitelli commendatore Lorenzo – Palumbo Giuseppe – Rutinio commendatore Agostino – Rognetta Salvatore – Vollario avv. Saverio, domiciliati a Reggio di Calabria – Ditta Bonoris Gaetano, domiciliata a Mantova – Municipio di Sassari – Ferrari Francesco e Fiscal Francesco, domiciliati a Udine – Fumagalli Giuseppe, domiciliato a Carrara – Lattes Samuele Isacco, domiciliato a Cuneo – Lodigiani Giov. Battista, domiciliato a Codogno – Salomi cav. Liborio, domiciliato a Carpignano – Carobbi cav. Giulio – Casamorata cav. Augusto – Fantappiè David – Guarducci Cesare – Parigi Agatina – Paven cav. Antonio – Pavito Giuseppe – Scialoja commendatore Antonio, domiciliati in Firenze, l'atto presente mediante il quale si contesta loro che sono azionisti della Società Anonima dai signori istanti rappresentata, e che

I signori Balsamo Giuseppe Eugenio – Chillino Francesco – Colonna Giuseppe – Coppola Salvatore – Idone Giovanni – Libertini Federigo – Libertini Giovanni – Libertini Vincenzo – Tuzzo Giacomo – Lescovir Francesco – Franchi Eugenio – Camera di commercio di Caltanissetta – Cresta Vittorio Francesco – Manfrin conte Domenico – De Licto Simone – Plutino commendatore Agostino – Vollaro avvocato Saverio – Pavan cav. Antonio sono in mora al pagamento della seconda, terza, quarta e quinta rata di un'azione per ciascuno, della detta Società, e sono quindi debitori della Società stessa di italiane lire dugento ciascuno – Il Municipio di Sassari è in mora al pagamento di dette quattro rate sopra due azioni, ed è quindi debitore della Società predetta di italiane lire quattrocento – Il Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale in Caltanissetta è in mora al pagamento delle dette quattro rate sopra tre azioni, ed è quindi debitrice di italiane lire seicento – ed i signori Gentile Panfilo – Mancinelli Vincenzo – Murzia Alfonso – Caico Cesare e fratelli – Novaro commendatore Giuseppe – e Fiscal Francesco sono in mora al pagamento della terza, quarta e quinta rata di dette azioni sopra un'azione per ciascuno, e quindi sono debitori ciascuno di italiane lire centocinquanta.

La Ditta Maluta Michele delle dette tre rate di azioni ma sopra due azioni ed è quindi debitrice di italiane lire trecento.

I signori Kehler cav. Carlo – Cozzi Giovanni – Costa Mezzana comm. Marcello – Rognetta Salvatore – Casamorata cav. Augusto – Parigi Agatina – Pavito Giuseppe – e Scialoja comm. Antonio sono in mora al pagamento della quarta e quinta di dette rate sopra un'azione ciascuno e quindi sono debitori di italiane lire cento per ciascheduno – Il signor Gueli Decimo è in mora al pagamento di dette due rate sopra cinque azioni, ed è quindi debitore di lire cinquecento.

I signori Amendola Michele e fratelli – D'Amico Gaetano – Siniscalco Michele – Tucci Lodovico – Angeli Giuseppe – Galanti D. Federigo – Goldschimdt Giuseppe – Giro D. Luigi – Grega Marco – Guardini Gaetano – Laschi D. Giacomo – Lugo Gaetano – Anselmi Giuseppe – Beccaro Giov. Battista – Benza Maurizio – Garibaldi Maurizio – Costa Giovanni – Foscarini Michele – Viale Giov. Cammillo – Volpe Antonio – Bearzi cav. Pietro – Bonanni Angiolo – Dorigo Isidoro – Gonano Giov. Battista – Barucchelli cav. avv. Paolo – De Riva Antonio – Oddone Antonio – Ciampella baron Pier Francesco – Betti Lodovico – Donati Enrico – Fabioli Michele – Società operaia di Macerata – Boselli Emilio – Colombani Albizzi ingegner Giacomo – Parigi ingegner Gerolamo – Marchese Giovanni di Vincenzo – Spinuzza Antonio – Campori marchese Giuseppe – Società operaia di Modena – Carraesi Tommaso – Cioffrose Domenico – Damiani Saverio – De Angelis Tommaso – Marstaller Federigo – Matthiesseu Luigi – Milella Nicola – Pellerano Stefano – Rogadeo Girolamo – Rogadeo Vincenzo – Sciaccaluga Giovanni – Sylos Labini – Vincenzo Giovanni – Casoletti Giuseppe Coen Cagli Samuele – Wallembergh D. Giuseppe – De Fazio Antonio – Martucci Luigi – Parisi Ferdinando – Marletta Salvatore – Mazzitelli cav. Lorenzo – Palumbo Giuseppe – Ferrari Francesco – Fumagalli Giuseppe – Lattes Samuele Isacco – Lodigiani Giov. Battista – Salomi cav. Liborio – Carobbi comm. Giulio – Guarducci Cesare sono in mora al pagamento della quinta di dette rate sopra una azione per ciascuno e quindi sono debitori di lire cinquanta per ciascheduno.

I signori Granozio Luigi – Vietri Niccola – Marchi Achille – Jacur Moisè Vita – Miari conte Felice – Negrelli Domenico – Rocchetti cav. Paolo – Trieste Giacobbe – Zatta Vincenzo e la Ditta Bonoris Gaetano sono in mora al pagamento della detta quinta rata sopra due azioni per ciascuno, e sono quindi debitori di lire cento per ciascheduno. – Il Municipio di Verona ed il signor David Fantappiè sono debitori della detta quinta rata sopra quattro azioni per ciascuno, e sono quindi debitori di lire dugento per ciascheduno. – Il signor Genoese Zerbi cav. Domenico infine è in mora al pagamento della detta quinta rata su cinque azioni ed è quindi debitore di italiane lire 250;

Attesochè interessi ai comparenti nei nomi di esigere dette rate insolute e sieno nel diritto di farlo in ordine al disposto degli articoli 140 e 153 del Codice di commercio.

Attesochè il tribunale civile e correzionale di Firenze con suo decreto del 10 dicembre 1872 debitamente registrato abbia autorizzato la citazione per pubblici proclami.

Perciò – Io sottoscritto usciere sempre alle istanze che sopra ho citato e cito i prelodati signori Amendola Michele, D'Amico Gaetano, Granozio Luigi, Siniscalco Michele, Tucci Lodovico, Vietri Niccola, Angeli Giuseppe, Galanti D. Federigo, Goldschmiedt Giuseppe, Giro D. Luigi, Grego Marco, Guardini Gaetano, Laschi D. Giacomo, Lugo Gaetano, Giunta Municipale di Verona, Anselmi Giuseppe, Beccaro Giov. Battista – Bensa Maurizio, Garibaldi Maurizio – Balsamo Giuseppe – Chillino Francesco – Colonna Giuseppe, Coppola Salvadore, Costa Giovanni, Foscarini Michele, Idone Giovanni, Libertini Federigo, Giovanni, e Vincenzo, Tuzzo Giacomo, Gueli Decimo Kehler cav. Carlo, Lescovir Francesco, Viale Giovan-Cammillo, Volpe Antonio, Bearzi cav. Pietro, Bonanni Angelo, Cozzi Giovanni, Dorigo Isidoro, Franchi Eugenio, Gonano Gio. Battista, Barucchelli cav. avv. Paolo, De Riva Antonio, Marchi Achille, Oddone Antonio, Ciampella baron Pier Francesco, Betti Lodovico, Donati Enrico Gentile Panfilo, Mancinelli Vincenzo, Nurzia Alfonso, Fabioli Michele, Società operaia di Macerata, Boselli Emilio, Colombani Albizj ing. Giacomo, Parigi ing. Girolamo, Caico Cesare e fratelli, Camera di commercio di Caltanissetta, Consiglio amministrativo della Banca Nazionale di Caltanissetta, Marchese Giovanni, Spinuzza Antonio, Campori marchese Giuseppe, Società operaia di Modena, Carraesi Tommaso, Cioffrose Domenico, Damiani Saverio, De Angelis Tommaso, Marstaller Federigo, Matthiesseu Luigi, Milella Nicola, Pellerano Stefano, Rogadeo Girolamo, Rogadeo Vincenzo, Sciaccaluga Giovanni, Silos Sabini conte Vincenzo e Giovanni, Casoletti Giuseppe, Cresta Vittorio Francesco, Coen Cagli Samuele, Ditta Maluta Michele, Jacur Moisè Vita, Manfrin conte Domenico, Miari conte Felice, Negrelli Domenico, Novaro cav. Giuseppe, Rocchetti cavalier Paolo, Trieste Giacobbe, Wollembergh D. Giuseppe, Zatta Vincenzo, Costamezzano comm. Marcello, De Fazio Antonio, Martucci Luigi, Parisi Perdinando, De Lieto Simone, Genoese Zerbi cav. Domenico, Marletta Salvatore, Mazzitelli comm. Lorenzo, Palumbo Giuseppe, Platinio comm. Agostino, Rognetta Salvatore, Vollaro avvocato Saverio, Ditta Bonoris Gaetano, Municipio di Sassari, Ferrari Francesco, Fiscal Francesco, Fumagalli Giuseppe, Lattes Samuel Isacco, Lodigiani Gio. Battista, Salomi cav. Liborio, Carobbi cav. Giulio, Casamorata cav. Augusto, Fantappiè David, Guarducci Cesare, Parigi Agatina, Paven cav. Antonio, Pavito Giuseppe, Scialoja comm. Antonio,

A comparire avanti il Regio pretore del primo mandamento di Firenze come giudice di commercio la mattina del dì diciassette aprile mille ottocento settantatrè per sentirsi dichiarare veri, certi e liquidi debitori della Società dei Forni Economici e di panizzazione delle appresso somme respettive, e condannare al pagamento delle medesime con sentenza eseguibile provvisoriamente non ostante opposizione e appello.

I signori Amendola Michele e fratelli, D'Amico Gaetano, Siniscalco Michele, Tucci Lodovico, Angeli Giuseppe, Galanti D. Federigo, Goldsmiht Giuseppe, Giro D. Luigi, Grego Marco, Guardini Gaetano, Laschi D. Giacomo, Lugo Gaetano, Anselmi Giuseppe, Beccaro Giov. Battista, Bensa Maurizio, Garibaldi Maurizio, Costa Giovanni, Foscarini Michele, Viale Gio. Cammillo, Volpe Antonio, Bearzi cav. Pietro, Bonanni Angelo, Dorigo Isidoro, Gonano Gio. Battista, Barucchelli cav. avv. Paolo, De Riva Antonio, Oddone Antonio, Ciampella baron Pier Francesco, Betti Lodovico, Donati Enrico, Fabioli Michele, Società Operaia di Macerata, Roselli Emilio, Colombani Albizzi ing. Ferdinando, Parigi ing. Girolamo, Marchese Giovanni, Spinuzza Antonio, Compori marchese Giuseppe, Società Operaia di Modena, Carraesi Tommaso, Cioffrose Domenico, Damiani Saverio, De Angelis Tommaso, Marstaller Federigo, Mattiesseu Luigi, Milella Nicola, Pellerano Stefano, Rogadeo Girolamo, Rogadeo Vincenzo, Sciaccaluga Giovanni, Siles Labini Vincenzo, conte Siles Labini Giovanni, Casoletta Giuseppe, Coen Cagli Samuele, Wallembergh D. Giuseppe, De Fazio Antonio, Martucci Luigi, Parisi Ferdinando, Marletta Salvatore, Mazzitelli comm. Lorenzo, Palumbo Giuseppe, Ferrari Francesco, Fumagalli Giuseppe, Lattes Samuel Francesco, Ladigiani Giov. Battista, Salomi cav. Liborio, Carobbi cav. Giulio, Guarducci Cesare, della somma di italiane lire cinquanta per ciascuno.

I signori Vietri Niccola, Granozio Luigi, Kesler cav. Carlo, Marchi Achille, Cozzi Giovanni, Jacur Moisè Vita, Miari Felice, Negrelli Domenico, Rocchetti cav. Paolo, Trieste Giacobbe, Zatta Vincenzo, Costamezzana comm. Marcello, Rognetta Salvatore, Ditta Bonoris Gaetano, Casamorata cav. Augusto, Parigi Agatina, Pavito Giuseppe e Scialoja comm. Antonio, della somma di lire italiane cento per ciascuno.

I signori Gentile Panfilo, Mancinelli Vincenzo, Nurzia Alfonso, Caico Cesare, e fratelli, Novaro cav. Giuseppe, e Fiscal Francesco, della somma di italiane lire cento cinquanta per ciascheduno.

I signori Balsamo Giuseppe Eugenio, Municipio di Verona, Chillino Francesco, Colonna Giuseppe, Cappola Salvatore, Idone Giovanni, Libertini Federigo, Libertini Giovanni, Libertini Vincenzo, Tuzzo Giacomo, Lescovir Francesco, Franchi Eugenio, Camera di commercio di Caltanissetta, Cresta Vittorio Francesco, Manfrin conte Domenico, De Lieto Simone, Plutino comm. Agostino, Vollaro avv. Saverio, Fantappiè David, Pavan cav. Antonio, della somma di italiane lire dugento per ciascheduno.

Il signor Genoese Zerbi cav. Domenico, della somma di italiane lire dugentocinquanta.

La Ditta Maluta Michele, della somma di italiane lire trecento.

Il Municipio di Sassari, della somma di italiane lire quattrocento.

Il signor Gueli Decimo, della somma di italiane lire cinquecento.

Ed il Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale in Caltanissetta, della somma di italiane lire seicento.

Il tutto previa la condanna degli intimati nelle spese tutte.

Infine io sottoscritto usciere citazioniere addetto alla pretura del primo mandamento di Firenze ho fatta la presente citazione per pubblici proclami a forma del decreto del tribunale civile e correzionale di Firenze del dì dieci dicembre mille ottocento settantadue, questo dì . . . gennaio 1873.

Per copia conforme, salvo.

574 — FRANCESCO GABBRIELLI, usciere.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 13 dicembre 1872 ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato il tramutamento della rendita complessiva di lire trecento quarantacinque, risultante dai tre certificati num. 140332, 154213, 160352, intestati al defunto Petri Salvatore di Antonio, e la intestazione invece della detta rendita, libera da ogni vincolo, in favore della richiedente Luigia Montuori fu Raffaele, erede legittimaria e testamentaria del defunto intestatore.

221 — FILIPPO D'ANGELO, procuratore in Napoli, al vico Scassacocchi, n. 8.

DECRETO D'ADOZIONE.

Numero 152 delle richieste.

Copia estratta dal suo originale esistente nella cancelleria della Corte di appello delle Puglie, residente in Trani.

Ai signori componenti la Corte di appello delle Puglie, sedente in Trani,

Il sottoscritto procuratore espone che in data trenta volgente mese di ottobre il signor Modesto Nitti-Valentini dichiarò di adottare il nipote signor Mattia Nitti, nei sensi dell'articolo duecento due e seguenti del Codice civile imperante, giusta il verbale ricevuto dal cancelliere di questa Corte di appello in presenza del signor primo presidente della stessa.

Il sottoscritto uniformandosi alle disposizioni contenute nell'articolo duecento quattordici detto Codice, presenta la copia autentica di detto verbale, con i correlativi documenti, e chiede che questa Corte, nei termini della legge, pronunci di farsi luogo all'adozione sopradetta.

Trani, trentuno ottobre mille ottocento settantadue — Firmato: Ottavio Tisci.

Il primo presidente della Corte di appello delle Puglie, residente in Trani:

Letta l'antescritta dimanda;

Veduto il verbale di adozione fatto nel giorno trenta del caduto ottobre, con gli alligati documenti,

Ordina darsene comunicazione al Pubblico Ministero, il quale assunte le opportune informazioni, darà in camera di consiglio la sua requisitoria.

Delega il consigliere signor cavaliere Grimaldi per farne rapporto alla Corte.

Trani, li due novembre mille ottocento settantadue. — Firmati: Il primo presidente — Nicola Ciampa — Vincenzo Maria Bovio vicecancelliere.

Il Pubblico Ministero riserba dare le sue conclusioni in camera di consiglio.

Trani, sei dicembre mille ottocento settantadue — Firmato: Bortone.

L'anno mille ottocento settantadue, il giorno tredici dicembre,

Riunita nella camera del consiglio la prima sezione della Corte di appello delle Puglie, residente in Trani, intervenendo li signori commendatore Nicola Ciampa primo presidente, Beniamino de Berardinis, cavaliere Luigi Semmola, cavaliere Biagio Russo e cavaliere Vincenzo Grimaldi, consiglieri, nonchè il cavaliere signor Achille Bortone sostituto procuratore generale del Re e Vincenzo Bovio vicecancelliere;

Veduta l'antescritta dimanda e gli atti correlativi;

Veduto il verbale di adozione fatto innanzi al primo presidente di questa Corte nel dì trenta ottobre cadente anno (numero trecento quarantasette, registrato a Trani li trenta ottobre mille ottocento settantadue, foglio cento quarantatrè, volume trentatrè, modulo terzo — Tassa lire sessanta — Sicilia);

Intesa la relazione fatta dal consigliere delegato cavaliere signor Grimaldi;

Inteso il Pubblico Ministero, il quale con le sue orali conclusioni ha chiesto farsi luogo all'adozione di cui si tratta;

Veduti gli articoli duecento quindici, duecento sedici e duecento diciotto del Codice civile,

La Corte di appello

Deliberando in camera di consiglio sul rapporto del consigliere delegato cavaliere signor Grimaldi, ed uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, dichiara che si fa luogo all'adozione del signor Mattia Nitti figlio dei furono coniugi Nicola e Cecilia Lioy per parte del signor Modesto Nitti-Valentini, di Palo del Colle.

Ordina che copia del presente decreto sia pubblicata ed affissa nella sala di udienza di questa Corte, in quella del tribunale civile e correzionale di Bari, nella cancelleria della pretura e nella sala Municipale di Bari, nonchè nella cancelleria della pretura, e nella sala Municipale di Palo del Colle, e che venga altresì inserita nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel giornale degli annunzii giudiziarii del distretto della Corte.

— Firmati: Nicola Ciampa — Vincenzo Maria Bovio vicecancelliere. 464

DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Preso in esame il ricorso prodotto dalle signore Maria e Teresa Moro fu Pietro di Oderzo coll'avvocato Cesana per rilascio di somma ad esse spettante ed esistente nella Cassa dei depositi e prestiti in Firenze:

Sentita la relazione del giudice delegato;

Visto che dagli atti dimessi è constatata la morte del comune loro padre Pietro fu Giovanni Moro;

Visto che nessuna disposizione di ultima volontà lasciava il predetto Pietro Moro;

Visto che le istanti sono le sole eredi e rappresentanti il defunto al quale è intestata la polizza numero 12862;

Visto le conclusioni del Pubblico Ministero,

La camera di consiglio del Regio tribunale civile in Conegliano

Dichiara:

Accolto il ricorso delle istanti, vengono esse autorizzate nella loro qualità di figlie ed eredi *ab intestato* del fu Pietro Moro a chiedere e ritirare dalla Cassa dei depositi e prestiti in Firenze la somma di lire 1882 40 portate dalla polizza 26 settembre 1872, numero 12862 verso regolare ricevuta, coi relativi interessi.

Conegliano, 11 gennaio 1873 — Il cavalier presidente, firmato: Pedoja — Firmato: Marini cancelliere. 442

Tribunale Civile e Correzionale DI NAPOLI.

(1ª *pubblicazione*)

Letta la requisitoria del Ministero Pubblico:

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, ritiene nei richiedenti la qualità ereditaria intestata del comune padre, e marito rispettivamente Giuseppe, che è l'istessa persona di Gennaro, Giuseppe Sorrentino fu Agnello, e quindi ordina, che della rendita iscritta di annue lire sessanta contenuta nel certificato de' 20 luglio 1870, in testa Sorrentino Gennaro Giuseppe fu Agnello al numero 162448 la Direzione del Gran Libro ne facci quattro certificati distinti nel seguente modo:

Il primo di annue lire quindici, in testa Luigi Sorrentino fu Giuseppe;

Il secondo di annue lire quindici, in testa Anna Sorrentino fu Giuseppe moglie di Domenico Corcione fu Michele;

Il terzo di annue lire quindici, in testa ai minori Raffaela, ed Elisabetta Sorrentino fu Gaetano, sotto l'amministrazione della di loro madre Teresa Russo;

Ed il quarto di annue lire quindici per la proprietà, in testa ai suddetti Luigi, ed Anna maggiori e delli minori Raffaela, ed Elisabetta Sorrentino, e l'usufrutto, in testa ad Antonia Ferrara fu Giuseppe.

Deliberato a' cinque agosto 1872.

480 — RAFFAELE CINQUE procuratore esercente.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Spoleto 27 decembre 1871 fu autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento in cartella al portatore del certificato di consolidato romano della rendita di annue lire 30 31 5, numero 33256-16072, intestato a Lodovico Corradi di Spoleto in nome del di lui figlio Francesco Corradi e posteriormente con altro decreto dell'istesso tribunale 14 gennaio 1873 è stato autorizzato il tramutamento dell'accennato certificato per la compropretà che aveavi don Bartolomeo Corradi fratello indiviso di Lodovico Corradi in nome dell'istesso Francesco Corradi di Spoleto.

Spoleto, 19 gennaro 1873.

368 — P. GISMONDI proc.

REGIA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PISA

Avviso d'asta.

Avendo il Regio Ministero dei lavori pubblici approvato il progetto dell'uffizio tecnico del Genio civile governativo del dì 30 settembre 1871, risguardante i lavori di rettificazione del **Canale Serezza** al suo sbocco nell'Arno, con fabbrica a cateratte e costruzione di un tratto di **Argine Potente** a S. Giovanni alla Vena presso il puntone Orsini, rendesi pubblicamente noto:

Che alle ore 12 meridiane di mercoledì 26 del corrente mese nel locale di questa Prefettura, avanti il R. prefetto, o chi per esso, si procederà, coll'intervento dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile governativo, all'incanto per l'appalto di detti lavori sotto l'osservanza dei capitoli generali e speciali 30 settembre 1871 in base al prezzo d'asta di L. 96,000.

I lavori da eseguirsi sono a corpo ed a misura, e dovranno, sotto comminazione di ammenda, essere ultimati nel termine di mesi 12 dalla loro regolare consegna, ed i pagamenti verranno fatti in acconto per rate di L. 10,000 ognuna a misura del corrispondente loro regolare avanzamento, sotto deduzione del ribasso d'asta e della ritenuta a garanzia di che all'art. 33 del capitolato generale, da pagarsi poi con l'ultima rata a saldo.

L'esperimento dell'incanto avrà luogo a partiti segreti; perciò coloro i quali vorranno attendervi, dovranno nel giorno ed ora sopra designati presentare all'autorità che vi presiede le loro offerte redatte su carta da bollo di lire una, debitamente sottoscritte e sigillate. Quindi, dietro lettura delle offerte medesime, l'appalto verrà deliberato a quell'offerente che resulterà il migliore oblatore purchè abbia superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda prefettizia.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno nell'atto della medesima:

1. Presentare i certificati d'idoneità e moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale.
2. Depositare per cauzione provvisoria, giusta il prescritto del capitolato speciale, la somma di L. 4000 in numerario, o in biglietti della Banca Nazionale, avvertendosi che le somme in tal modo depositate saranno restituite dopo terminato l'incanto, ad eccezione di quella spettante al deliberatario che verrà ritenuta dall'amministrazione fino alla stipulazione del contratto.

Entro giorni 10 dalla data dell'aggiudicazione definitiva avrà luogo la stipulazione del contratto d'appalto, all'atto della quale il deliberatario dovrà presentare una cauzione definitiva anche in rendita pubblica dello Stato al corso di Borsa, fino alla concorrenza della somma di L. 10,000.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta fin d'ora stabilito in giorni 15 successivi a quello dell'avvenuto deliberamento.

Gli atti relativi a questo appalto sono visibili a chiunque presso questa segreteria, nelle consuete ore d'uffizio.

Tutte le spese d'asta, pubblicazioni, bolli, registro ed ogni altra inerente a questa impresa, sono a carico dell'appaltatore.

Pisa, 1° febbraio 1873.

593 — *Il Segretario Delegato:* T. BRIGNOLE.

Società Anonima

DELLE CARTIERE DI SUBIACO E GROTTAFERRATA

Avviso agli Azionisti.

Il Consiglio direttivo a norma dell'art. 49 dello statuto sociale invita i signori azionisti ad intervenire all'adunanza straordinaria del Consiglio Generale che avrà luogo nelle sale della Camera primaria di commercio di Roma il giorno 24 febbrajo, alle ore 3 pomeridiane.

Nell'ufficio della Società in via dell'Orso, n. 28, è ostensibile l'ordine del giorno delle materie che si dovranno discutere, come prescrive l'articolo 52 dello statuto medesimo.

Si avvertono i signori azionisti che per potere intervenire al Consiglio generale debbono aver depositato nell'ufficio della Società tre giorni prima dell'adunanza quel numero di azioni che vogliono far valere, ritirandone la ricevuta e la scheda d'ammissione al Consiglio, giusta l'articolo 48.

L'esibitore della scheda si riterrà come azionista.

627 — *Il Consigliere Segretario:* FILIPPO GUIDI.

DECRETO. 229

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cagliari in camera di consiglio:

Vista la domanda che precede;

Visti i documenti tutti presentati;

Viste le conclusioni del Pubblico Ministero in data del giorno d'oggi, favorevoli alla domanda suddetta;

Sentita la relazione fattane dal sig. giudice incaricato;

Atteso che dai documenti presentati risulta chiaramente il dritto di Carmelina Cossu tanto alle lire tremila portate dalla cartella num. 8993 del registro di posizione, datata 30 novembre 1861, che ai frutti, e quindi al pagamento dell'uno e degli altri da farsi a sue mani;

Autorizza la stessa ricorrente Carmelina Cossu a poter riscuotere il suaccennato capitale di lire tremila coi relativi frutti sì e come di legge le saranno dovuti, ed a poterne rilasciare opportuna quitanza, ordinando a chi di ragione di poterne fare lo sborso di cui trattasi alla suddetta Carmelina Cossu del fu notajo Agostino, in dipendenza dell'accennata cedola avente il num. 19026, ed in conseguenza autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico a farne alla stessa ricorrente il pagamento di cui trattasi.

Cagliari, li 17 ottobre 1872.

Firmati: Pisu, Mama, Marturano.

S. RANDACIO, vicecanc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile di Palermo, sezione promiscua, con statuizione emessa il 23 dicembre 1872 ordinò che dalla Direzione del Debito Pubblico d'Italia, o da chi spetti, la rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia e nascente dai certificati di num. 46792, 34899, 41871, 42545, 45232 datati in Palermo ed intestati a Giordano Garofalo Giuseppe minore figlio dei furono Tommaso e Dorotea Garofalo rappresentato dal signor Vincenzo Mirto fu Pietro tutore, domiciliato e residente in Morreale, venga data e ridotta in quanto a lire cento sessantacinque in due certificati nominativi, uno di lire ottantacinque ed intestandolo alla signora Stefania Garofalo in Puleo e Rosario Puleo qual di lei marito autorizzante e dotatario e per essi alla signora Maria Damiani vedova del signor Francesco Paolo Garofalo in usufrutto sua vita durante, e l'altro di lire ottanta intestandolo al detto signor Garofalo Rosario Tommaso e per lui alla detta Damiani pure in usufrutto sua vita durante con doversi consegnare questi due certificati a detta Damiani, ed in quanto alle rimanenti lire mille cinquecento venticinque a compimento della suddetta totale rendita in lire mille seicento novanta nascente dai suddetti certificati, ridursi in certificati a latore e consegnarne, cioè lire mille duecento venti al signor Salvatore Turretta fu Domenico, lire cento cinquanta alla detta Stefania Garofalo, e lire cento cinquantacinque al detto Rosario Tommaso Garofalo.

Palermo, addì 15 gennaro 1873.

296 — DENARO ERCOLE, proc. legale.

AVVISO. 358

(2ª *pubblicazione*)

La R. Corte di appello con decreto 13 gennaio 1873 ha autorizzata la Direzione del Debito Pubblico a tramutare senza sua responsabilità in cartelle al portatore un certificato di rendita italiana cinque per cento di lire cento (lire 100), inscritta sul Gran Libro a favore Bouvier D'Yvoire Cecilia fu baron Francesco Maria domiciliata in Arthaz, resultante dal certificato di num. 61501 emesso da Torino il 31 decembre 1862, ed altro certificato di lire duecentotrentacinque (lire 235) inscritta a favore Bouvier D'Yvoire barone Alessandro fu Francesco domiciliato a Loëz, resultante dal certificato di num. 61502, emesso da Torino il suddetto di 31 decembre 1862, ed a consegnar liberamente le cartelle stesse con decorrenza dal primo luglio 1872 ai signori Paolo-Francesco e Giovanni-Filiberto Bouvier D'Yvoire ed alla loro comun genitrice signora Sofia De'Cornillon vedova Bouvier D'Yvoire, eredi respettivamente mediati ed immediati dei defunti titolari.

Firenze, 22 gennaio 1873.

Il notaro GIOVANNI PUGI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale sedente in Chieti,

Provvedendo in camera di consiglio uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, dispone che il certificato di lire cinquanta di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia sotto il numero 48374, in testa di Tizio Domenico e Francesco fu Luigi minori sotto l'amministrazione di Sabatino di Tizio loro tutore, venga dalla Direzione di detto Gran Libro intestato liberamente, previo scioglimento del vincolo della minore età, al richiedente signor Concezio Predale di Chieti, per acquisto fattone con istrumento rogato dal notaio d'Aurelio ai 21 gennaio 1871 dal suddetto Francesco di Tizio divenuto maggiore di età ed unico erede del defunto suo fratello Domenico.

Deliberato a dì 30 giugno 1871 in Chieti dai signori Francesco Alessandri, giudice funzionante da presidente; Giuseppe de Feo e Vincenzo Mariani, giudici — Firmati: Francesco Alessandri — Vincenzo de Jennis vicecancelliere.

Per copia conforme.

Chieti, 12 gennaio 1873.

282 — PIETRO SARACENI, proc.

AVVISO 227

per svincolo di certificato di rendita del Debito Pubblico.

(3ª *pubblicazione*)

Per ogni effetto che di ragione, si notifica, che li signori Giuseppe, Ferdinando, Eugenio e Carlo fratelli Caretto, unici eredi del loro padre Antonio fu Michele, tali dichiarati con decreto del tribunale civile di Vercelli del 9 gennaio 1873, residenti in Crescentino (Vercelli) intendono di addivenire allo svincolo e ridurre al portatore due certificati del Debito Pubblico italiano, consolidato 5 per cento; l'uno in data 9 luglio 1872, della rendita di lire 575, numero 67899, e l'altro in data pure 9 luglio 1872, della rendita di lire 160, col num. 67900, inscritti entrambi a favore del Caretto Antonio fu Michele predetto.

Torino, 14 gennaio 1873.

MOISE PAVIA.

DELIBERAZIONE. 632

(1ª *pubblicazione*)

La 2ª sezione del tribunale civile di Napoli deliberando in camera di consiglio in data del 23 decembre 1872 sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero ha ordinato alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato che la rendita complessiva di lire 1280, risultante dai certificati numeri 73505, 75996 e 6955 in testa di Aurigemma Modestino fu Vito domiciliato in Napoli sia divisa e ripartita in quattro parti eguali per intestarne libere di ogni vincolo lire 320 ad Aurigemma Mariantonia, lire 320 ad Aurigemma Elena; più con vincolo pupillare lire 320 al minore Aurigemma Vincenzo, ed altrettante alla minore Aurigemma Maria, tutti detti Aurigemma figli al defunto intestatario, e gli ultimi due sotto la amministrazione della loro madre Luisa Assardo contessa Milano.

Napoli, 5 febbraio 1873.

Conte RAFFAELE MILANO.

AVVISO 646

per vendita al pubblico incanto d'immobili, macchine ed altri effetti.

(1ª *pubblicazione*)

Nel giorno 15 marzo prossimo venturo al tocco, col ministero del notaro Giuseppe Queiroli esercente in Genova, e nel di lui studio via San Luca, num. 4, verrà proceduto alla vendita al pubblico incanto dello stabilimento della Società Italiana di costruzioni meccanico-navali, posto in Sestri Ponente, colle sue adiacenze e pertinenze, sì e come è posseduto dalla detta Società, con tutte le macchine, utensili, materiali e merci esistenti in base all'inventaro.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di lire 990,000 (novecento novantamila).

Le condizioni di vendita sono visibili in Roma nell'ufficio del procuratore Eugenio Rossi, posto nel vicolo Sciarra, n. 54, piano 1°.

Genova, 8 febbraio 1873.

Not. QUEIROLI.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA
Via de' Lucchesi, 4.